

AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 1011/2013 proposto dai docenti: Nuzzo Assunta, Leale Maria Teresa, Pezzullo Teresa, De Rosa Carmela, Chianese Rosa Maria, Chianese Loredana, Di Micco Maria Dolores, Del Gaizo Ciro, Aurea Giuseppe, Cimmino Rosanna, Setola Teresa, Verde Antimina, Monaco Immacolata, Farina Rosangela, Petillo Marianna, Monachesi Barbara, Verrone Giuseppina, Ambrosio Concetta, Ciocia Annamaria, Delle Cave Anna Maria, Sciaudone Rocco, Orefice Immacolata, Oliva Luigi, Prencipe Maria Assunta, contro il M.I.U.R. nonché contro l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti: 1) del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale il Ministero resistente ha indetto il concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Concorsi del 25/09/2012, n. 75, nella parte in cui all'art. 5, comma 6, prescrive che: *“Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale”*; 2) dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso, pubblicato in data 10/01/2013, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti; 3) del decreto, prot. AOODRCA Uff. Dir. 519/U, del 10 gennaio 2013, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso; 4) del giudizio di non idoneità espresso al termine della prova preselettiva nei confronti dei ricorrenti per non avere i medesimi conseguito il punteggio minimo di 35/50, come previsto dall'art. 5, comma 6, del bando di concorso; 5) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. IN FATTO. I ricorrenti sono tutti aspiranti docenti che hanno partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola pubblica, indetto con D.D.G. n. 82 del 24/9/12. La procedura concorsuale prevista dall'Amministrazione, così come cristallizzata nel bando, è articolata in singole fasi, successive l'una all'altra, le quali sono anticipate da una prova “preselettiva”, espressamente prevista e disciplinata dall'art. 5 della *lex specialis* della procedura in esame. Il comma 6 del citato articolo stabiliva che: *“Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.[...]”*. I ricorrenti, nei giorni del 17 e 18 dicembre 2012, hanno tutti svolto la prova preselettiva secondo le modalità previste, all'esito della quale hanno tutti riportato un punteggio compreso tra 30/50 e 34,5/50, ossia inferiore al punteggio minimo previsto per l'accesso alla successiva prova scritta, fissato in 35/50, per effetto del quale non sono

stati ammessi alla successiva prova concorsuale. La determinazione della soglia pari a 35/50, quale punteggio minimo da conseguire ai fini dell'ammissione alla prova scritta, appare oltremodo restrittiva, arbitraria, illogica e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti la procedura di reclutamento del personale docente. I provvedimenti impugnati venivano censurati per VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS N°297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, E 8 DEL D.P.R. 487/94 SS. MM. II.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA. La previsione di un punteggio pari a 7/10, ritenuto necessario per l'accesso alla successive prove del concorso, trova piena legittimazione nella normativa e nei principi sopra citati, ma tale soglia è espressamente prevista, solo ed esclusivamente, per le prove concorsuali, ma non di certo per le "prove preselettive". Invero, la prova preselettiva non costituisce "prova concorsuale" e, quindi, non è annoverabile tra le prove scritte, grafiche o pratiche, previste dalla normativa di cui al T.U 297/94. Da ciò ne consegue che, per ciò che attiene la determinazione della soglia di superamento della prova preselettiva, non essendo espressamente contemplata dal citato T.U., essa rappresenta il frutto di una scelta discrezionale dell'Amm.ne e come tale sindacabile dal Giudice Amministrativo sotto il profilo dell'arbitrarietà, dell'illogicità e dell'ingiustizia manifesta. L'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima "scrematura" dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfozzare il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso. Ciò posto, appare evidente che la determinazione di una soglia di 7/10 (35/50), risulta estremamente restrittiva e penalizzante ai fini dell'accesso al concorso e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità, realizzando piuttosto una vera e propria "selezione" dei candidati, tipica della fase concorsuale. A ben vedere, una prima scrematura degli aspiranti insegnanti sarebbe stata comunque possibile ove l'Amministrazione, per il superamento della prova preselettiva, avesse richiesto il conseguimento di un punteggio rapportato alla "sufficienza", ovvero pari a 6/10 (30/50). Una scelta operata in tal senso sarebbe risultata, altresì, perfettamente in linea con il principio di carattere generale desumibile dall'art. 400, comma 11, del sopra citato D.Lgs. 297/94 (T.U. in materia di Istruzione), il quale, nel prevedere che: *"l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva"*, sostanzialmente fissa in 6/10 la soglia minima per l'ammissione alle successive prove concorsuali. Pertanto, se il Testo Unico prevede che nella fase concorsuale il candidato che abbia riportato un punteggio pari a 6/10 ha diritto ad essere valutato nelle successive prove, non si comprende la ratio della *lex specialis* qui gravata che

prescrive, invece, quale soglia di accesso un punteggio pari a 35/50 (7/10) e, quindi, più alto della sufficienza.

Con ordinanza cautelare n. 1444/2013 emessa sul ricorso introduttivo recante R.g. 1011/2013, il TAR Lazio – Roma, sez. III Bis, ammetteva con riserva i ricorrenti alle prove scritte del concorso de quo. Alcuni ricorrenti e, segnatamente, le docenti **Ciocia Annamaria e Prencipe Maria Assunta**, ammessi con riserva alle successive fasi del concorso, superavano tutte le prove del concorso.

Successivamente, il TAR Lazio – Roma, sezione III Bis, con ordinanza n. 4209/2014, autorizzava la notifica per pubblici proclami sul Sito web istituzionale del MIUR per la notifica ai controinteressati.

In particolare, i controinteressati per la docente Ciocia Annamaria sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A050, pubblicata con Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA6361/U/14 del 28/08/2013, ricoprenti la posizione da n. 468 a n. 714.

Inoltre, avendo la docente Ciocia Annamaria partecipato al concorso anche per la classe di concorso A043, i controinteressati per tale classe di concorso sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva di merito per la medesima classe di concorso A050, pubblicata con Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA6361/U/13 del 28/08/2013, ricoprenti la posizione da n. 463 a n. 702.

Mentre, i controinteressati per la docente Prencipe Maria Assunta sono tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso scuola Primaria EE00, pubblicata con Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA6361/U/24 del 28/08/2013, ricoprenti la posizione da n. 84 a n. 509.

Inoltre, i citati ricorrenti hanno proposto ricorso nella forma dei motivi aggiunti per l'annullamento: a) del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA6361/U/14 del 28/08/2013 di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A050 nella parte in cui include la ricorrente Ciocia Annamaria, con riserva e non a pieno titolo; b) della relativa graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A050 per i motivi di cui al punto a); c) del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA6361/U/13 del 28/08/2013 di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A043 nella parte in cui include la Ciocia Annamaria, con riserva e non a pieno titolo; d) della relativa graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso scuola dell'infanzia A043 per i motivi di cui al punto c); e) del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA6361/U/24 del 28/08/2013 di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA EE00, nella parte in cui include la ricorrente Prencipe Maria Assunta, con riserva e non a pieno titolo; f) della relativa graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso scuola primaria

EE00, per i motivi di cui al punto f); e) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. I provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti venivano censurati per 1) VIOLAZIONE LEGGE N. 168/2005 – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS N°297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE). Infatti, i **ricorrenti, pur essendo stati ammessi a partecipare con riserva al concorso de quo, avendo superato proficuamente le prove successive previste dalla *lex specialis*, hanno maturato la piena idoneità al concorso e, conseguentemente, il diritto all'inserimento a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito.** In merito la legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, la quale, in merito alle abilitazioni professionali, all'art. 4, comma 2 bis, ha stabilito in modo chiaro ed univoco che “**conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela**”. Inoltre, i provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti sono affetti da illegittimità derivata per gli stessi motivi già addotti col ricorso introduttivo.

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale 1011/2013 nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione “T.A.R.”.

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO
“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

Ricorrono i sigg.ri: Nuzzo Assunta, nata a Benevento il 21/04/1977 e residente in Santa Maria a Vico (CE) alla via Nazionale Appia II Trav. n. 4, C.F. NZZ SNT 77D61A783M; **Leale Maria Teresa**, nata a Caserta il 13/11/1968 ed ivi residente alla via Papa n. 2, C.F. LLE MTR 68S53B963T; **Pezzullo Teresa**, nata a Frattamaggiore (NA) il 18/11/1971 e residente in Caserta alla via Catauli n. 4, C.F. PZZ TRS 71S58D789R; **De Rosa Carmela**, nata a Caserta il 24/08/1983 e residente in San Felice a Canello (CE) alla via Cangio n. 12, C.F. DRS CML 83M64B963B; **Chianese Rosa Maria**, nata a Villaricca (NA) il 24/02/1973 e residente in Parete (CE) alla via Antonio Banfi n. 13, C.F. CHN RMR 73B64G309X; **Chianese Loredana**, nata a Napoli l'11/05/1979 e residente in Parete (CE) alla via Aldo Moro n. 9, C.F. CHN LDN 79E51F839V; **Di Micco Maria Dolores**, nata a Napoli il 09/04/1973 e residente ad Orta di Atella (CE) alla via Colombo Cristoforo n. 15, C.F. DMC MDL 73D49 F839Y; **Del Gaizo Ciro**, nato a Portici (NA) il 03/10/1964, ed ivi residente alla via Diaz n. 172, C.F. DLG CRI 64R03G902N; **Aurea Giuseppe**, nato a Bocchigliero (CS) il 24/03/1969 e residente in Rossano (CS) alla via P. Nenni n. 23, C.F.

RAU GPP 69C24 A912L; **Cimmino Rosanna**, nata a Napoli il 30/06/1967 e residente in Frattamaggiore (NA) alla via Giordano n. 21, C.F. CMM RNN 67H70F839Y; **Setola Teresa**, nata a Napoli l'11/09/1970 e residente in Cardito (NA) alla via G. Matteotti n. 15, C.F. STL TRS 70P51 F839X; **Verde Antimina**, nata a Sant'Antimo (NA) il 20/05/1971 ed ivi residente alla via Catania n. 12, C.F. VRD NMN 71E60I293L; **Monaco Immacolata**, nata a Napoli il 28/07/1983 e residente in Villaricca (NA) alla via Giacinto Gigante n. 42/H, C.F. MNC MCL 83L68F839H; **Farina Rosangela**, nata a Napoli il 03/02/1968 e residente in Frattamaggiore (NA) alla via Mazzini n. 42, C.F. FRN RNG 68B43F839T; **Petillo Marianna**, nata a Caracas - Venezuela il 19/03/1973 e residente in Melito (NA) alla via G. Verdi n. 10, C.F. PTL MNM 73C59Z614Q; **Monachesi Barbara**, nata a Napoli il 17/12/1976 ed ivi residente alla V.Com. Guantai ad Ors.ne n. 64, C.F. MNC BBR 76T57F839F; **Verrone Giuseppina**, nata a Napoli il 31/01/1983 e residente in Sant'Antimo (NA) alla via Enrico Caruso n. 6, C.F. VRR GPP 83A71 F839H; **Ambrosio Concetta**, nata a Napoli il 24/05/1972 ed ivi residente alla via Epomeo n. 72, C.F. MBR CCT 72E64 F839O; **Ciocia Annamaria**, nata a Frattamaggiore (NA) l'01/03/1971 e residente in Caivano (NA) alla via Risorgimento n. 3, C.F. CCI NMR 71C41 D789U; **Delle Cave Anna Maria**, nata ad Afragola (NA) il 09/11/1967 ed ivi residente alla via D. Morelli n. 13, C.F. DLL NMR 67S49A064P; **Sciaudone Rocco**, nato a Capua il 18/08/1977 e residente in Falciano del Massico (CE) alla via Oberdan n. 11, C.F. SCD RCC 77M18B715J; **Orefice Immacolata**, nata a Casoria (NA) il 05/04/1970 e residente in Cristano (NA) alla via Della Resistenza n. 9, C.F. RFC MCL 70D45B990P; **Oliva Luigi**, nato a Cesa (CE) il 13/10/1976 ed ivi residente alla via G. Marini n. 48, C.F. LVO LGU 76R13 C561M; **Prencipe Maria Assunta**, nata a Foggia il 06/05/1980 e residente in Troia (FG) alla via Kennedy n. 22, C.F. PRN MSS 80E46D643C; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domiciliario in Roma, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo, via Villa Pepoli, 4. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismco.it.

Contro

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

1) del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale il Ministero resistente ha indetto il concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale Concorsi del 25/09/2012, n. 75, **nella parte in cui all'art. 5, comma 6**, prescrive che: **"Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale"**;

- 2) dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso, pubblicato in data 10/01/2013, dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, recante i nominativi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva del concorso a posti e cattedre, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, per la **Regione Campania**, nella parte in cui non risultano inseriti gli odierni ricorrenti;
- 3) del decreto, prot. AOODRCA Uff. Dir. 519/U, del 10 gennaio 2013, di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso, recante i nominativi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva del concorso a posti e cattedre, per esami e titoli, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, per la **Regione Campania**;
- 4) del giudizio di non idoneità espresso al termine della prova preselettiva nei confronti dei ricorrenti per non avere i medesimi conseguito il punteggio minimo di 35/50, come previsto dall'art. 5, comma 6, del bando di concorso;
- 5) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;

Nonche'

per il riconoscimento in via cautelare

del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi con riserva alla prova scritta del concorso in oggetto.

FATTO

I ricorrenti sono tutti aspiranti docenti che, dopo lunghi anni di attesa, hanno accolto con grande soddisfazione la decisione del Ministero resistente di indire un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola pubblica, attuato con la pubblicazione del D.D.G. n. 82 del 24/9/12 (bando di concorso).

La procedura concorsuale prevista dall'Amministrazione resistente, così come cristallizzata nel bando, è articolata in singole fasi, successive l'una all'altra, le quali sono anticipate da una prova **"preselettiva"**, espressamente prevista e disciplinata dall'**art. 5** della lex specialis della procedura in esame.

Tale articolo, al **comma 1**, stabiliva che "Ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova computer-based, unica per tutti i posti di classe di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento della capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche [...]".

La predetta prova preselettiva consisteva nel rispondere a 50 quesiti a risposta multipla, con quattro opzioni di risposta di cui una sola corretta. Per ogni risposta corretta veniva attribuito 1 punto, la risposta non data valeva 0 punti, mentre quella errata valeva - 0,5 punti.

Il successivo **comma 6**, a sua volta, stabiliva che: **"Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.[...]"**

*In osservanza delle prescrizioni del bando, i ricorrenti, nei giorni del 17 e 18 dicembre 2012, hanno tutti svolto la prova preselettiva secondo le modalità previste, all'esito della quale hanno tutti riportato un **punteggio compreso tra 30/50 e 34,5/50**, ossia inferiore al punteggio minimo previsto per l'accesso alla successiva prova scritta, fissato in 35/50, per effetto del quale non sono stati ammessi alla successiva prova concorsuale.*

A ben vedere, la determinazione della soglia pari a 35/50, quale punteggio minimo da conseguire ai fini dell'ammissione alla prova scritta, appare oltremodo restrittiva, arbitraria, illogica e in contrasto con i criteri legislativi disciplinanti la procedura di reclutamento del personale docente.

Il bando del concorso a cattedre, per titoli ed esami, indetto dal M.I.U.R. con il Decreto del Direttore Generale per il Personale n°82 del 24 settembre 2012, nella parte qui contestata, in uno agli ulteriori provvedimenti gravati, appare assolutamente illegittimo per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS N°297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, E 8 DEL D.P.R. 487/94 SS. MM. II.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA. *I provvedimenti impugnati con il presente ricorso mostrano evidenti vizi di legittimità in relazione ai principi normativi sanciti in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici, ed, in particolare, con riferimento alla normativa dettata in materia di reclutamento del personale docente.*

Occorre premettere, infatti, che il reclutamento del personale docente ed educativo è regolamentato dal D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale, all'art. 400, disciplina la procedura relativa al concorso per titoli ed esami.

*In particolare, il comma 10 del citato articolo prevede espressamente quanto segue: "Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a **ventotto quarantesimi**".*

*Inoltre, il successivo comma 11 prevede: La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989 n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, **riportato in decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.**"*

*Il Legislatore, dunque, ha stabilito quale criterio utile ai fini del superamento delle singole prove concorsuali, il conseguimento da parte del candidato di un punteggio minimo che non sia inferiore a **28/40**.*

Tale punteggio, rapportato in decimi, è pari a 7.

La previsione di un punteggio minimo così elevato per le prove concorsuali, che rappresenta un parametro di valutazione "di merito professionale" del candidato, è giustificato e legittimato dall'esigenza per la P.A. di

reclutare le migliori professionalità necessarie all'amministrazione pubblica, esigendo una elevata preparazione dei candidati nelle specifiche materie attinenti al profilo professionale aspirato ed oggetto delle singole prove concorsuali.

In questo modo, difatti, è garantito anche il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, previsto dall'art. 97, comma 1, della Costituzione, che, per quanto riguarda il momento costitutivo del rapporto di impiego, consiste nell'immettere nell'amministrazione i soggetti che "dimostrino convenientemente la loro generica attitudine a svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire per la P. A."

Ciò avviene attraverso il concorso pubblico che si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni, in quanto rappresenta un meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più meritevoli e qualificati.

Dunque, in ragione di ciò, il Legislatore, con il T.U. n. 297/94, ha stabilito un criterio che possa garantire all'amministrazione il reclutamento del personale docente più qualificato, attraverso la previsione di un punteggio minimo da conseguire all'esito di ogni prova concorsuale, determinato in 28/40, ossia pari a 7 decimi.

A tal proposito, tuttavia, preme evidenziare che la previsione di un punteggio pari a 7/10, ritenuto necessario per l'accesso alle successive prove del concorso, trova piena legittimazione nella normativa e nei principi sopra citati, **ma tale soglia è espressamente prevista, solo ed esclusivamente, per le prove concorsuali, ma non di certo per le "prove preselettive".**

Invero, la prova preselettiva, così come chiarito dalla giurisprudenza, non costituisce "prova concorsuale" e, quindi, non è annoverabile tra le prove scritte, grafiche o pratiche, previste dalla normativa di cui al T.U. 297/94.

Da ciò ne consegue che, per ciò che attiene la determinazione della soglia di superamento della prova preselettiva, non essendo espressamente contemplata dal citato T.U., essa rappresenta il frutto di una scelta discrezionale dell'Amm.ne e come tale sindacabile dal Giudice Amministrativo sotto il profilo dell'arbitrarietà, dell'illogicità e dell'ingiustizia manifesta.

Ebbene, posto che la prova preselettiva costituisce la porta di accesso al concorso pubblico, occorre allora verificare se nel caso di specie la soglia di 35/50 (pari a 7/10) prevista dal bando di concorso, sia stata correttamente e giustamente determinata dall'Amministrazione resistente e ciò anche in considerazione della specifica funzione demandata dal Legislatore al meccanismo preselettivo.

In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima "scrematura" dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfoltire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.

In tal senso: "La prova preselettiva di cui all'art. 7, comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato, onde operare

una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo” (cfr. Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 10.11.2010, n. 33368). Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali, esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici (TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).

Ciò posto, appare evidente che la determinazione di una soglia di 7/10 (35/50), risulta estremamente restrittiva e penalizzante ai fini dell’accesso al concorso e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità evidenziate dalla sopra richiamata giurisprudenza, realizzando piuttosto una vera e propria “selezione” dei candidati, tipica della fase concorsuale.

A ben vedere, una prima scrematura degli aspiranti insegnanti sarebbe stata comunque possibile ove l’Amministrazione, per il superamento della prova preselettiva, avesse richiesto il conseguimento di un punteggio rapportato alla “sufficienza”, ovvero pari a 6/10 (30/50).

Una scelta operata in tal senso sarebbe risultata, altresì, perfettamente in linea con il principio di carattere generale desumibile dall’art. 400, comma 11, del sopra citato D.Lgs. 297/94 (T.U. in materia di Istruzione), il quale, nel prevedere che: “l’attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”, sostanzialmente fissa in 6/10 la soglia minima per l’ammissione alle successive prove concorsuali.

Tale disposizione, riconosce al candidato che abbia riportato nella fase concorsuale un punteggio pari a 6/10 il diritto ad essere valutato nelle successive prove concorsuali.

Pertanto, se il Testo Unico prevede che nella fase concorsuale il candidato che abbia riportato un punteggio pari a 6/10 ha diritto ad essere valutato nelle successive prove, non si comprende la ratio della lex specialis qui gravata che prescrive, invece, quale soglia di accesso un punteggio pari a 35/50 (7/10) e, quindi, più alto della sufficienza.

Tale soglia, come già riferito, risulta essere eccessivamente penalizzante, determinando una notevole contrazione del principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici.

Per contro, laddove l’Amm.ne resistente avesse previsto, come soglia di superamento della prova preselettiva, il punteggio di 30/50, ovvero 6/10 di cui al T.U., vi sarebbe stata una maggiore partecipazione al concorso de quo, senza per questo minare l’obiettivo della procedura concorsuale di selezionare i meritevoli.

Oltretutto, l’obiettivo precipuo della prova preselettiva non è quello di operare una selezione tipica della fase concorsuale, bensì quello di realizzare una prima scrematura dei candidati e finalizzato ad accertare il

possesso di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo.

Quindi, la prova preselettiva non mira ad accertare un elevato livello di preparazione dei candidati e, pertanto, non può essere prevista una elevata soglia di superamento della stessa che, peraltro, sia eccessiva rispetto alle finalità sottese al meccanismo preselettivo.

Ma non solo!!

A ciò occorre aggiungere che la stessa prova preselettiva non aveva ad oggetto gli argomenti relativi alle discipline didattiche che i candidati, aspiranti docenti, saranno chiamati ad impartire agli alunni, bensì concerneva la soluzione di quesiti di logica, competenze digitali, ecc.

Infatti, richiedere ad un docente di lettere, che non ha dimestichezza con i numeri, di risolvere una sequenza alfanumerica, certamente non assicura all'Amministrazione di selezionare un docente qualificato nella specifica materia attinente alla cattedra che dovrà ricoprire.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, oltre che in contrasto con la normativa di cui al Testo Unico 297/94.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS N°297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, E 8 DEL D.P.R. 487/94 SS. MM. II.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA. La disciplina contenuta nell'art. 5, comma 6, del bando concorsuale in esame, è illegittima anche sotto diversi ed ulteriori profili.

All'uopo, appare opportuno richiamare la normativa prevista in materia di concorsi pubblici e, segnatamente, le disposizioni con le quali il legislatore ha introdotto lo strumento della prova preselettiva.

Il DPR 487/94, all'art. 7, comma 2 bis, espressamente prevede che: "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono anche prevedere che le stesse prove siano predisposte sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione".

Allo stesso modo, l'Art. 35 del D. lgs. N. 165/2001 prevede: "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;..."

Ebbene, dalla normativa richiamata si evince chiaramente che il Legislatore ha lasciato ampi margini discrezionali all'Amministrazione per la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali di preselezione.

Tuttavia, tale discrezionalità è sempre e comunque subordinata al rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti in materia di pubblici concorsi.

L'ordinamento giuridico prevede, infatti, la possibilità per la P.A. di stabilire dei criteri di selezione più restrittivi e stringenti, i quali debbono essere sorretti da ragioni ben precise ed attinenti alla specifica esigenza di reclutamento di personale maggiormente qualificato, ma che siano comunque compatibili con i predetti valori a rilevanza costituzionale.

Sul punto, la Corte Costituzionale, ha più volte affermato che è possibile in alcuni limitati casi consentire la previsione di condizioni di accesso e di selezione più restrittive, ma l'area delle eccezioni deve essere comunque delimitata in modo rigoroso e deve essere subordinata alla ricerca e all'accertamento di specifiche e particolari capacità professionali ritenute necessarie alla proficua funzionalità dell'amministrazione.

In più occasioni, infatti, i Giudici di Legittimità hanno precisato che: ***“le deroghe ai principi del pubblico concorso possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee e giustificarle (ex pluribus: Corte Costituzionale, sentenze n. 90 del 2012; n.195, n. 150 e n. 100 del 2010 n.293 del 2009).***

In tale contesto, **con sentenza n. 90/2012** la Corte Costituzionale è recentemente intervenuta chiarendo e spiegando i principi fondamentali dell'ordinamento previsti in materia di pubblici concorsi.

In detta pronuncia si legge: *“L'elusione del principio del concorso pubblico .. renderebbe, altresì, possibile «un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)». In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011).“*

Giova rilevare che sull'argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte affermato il principio secondo il quale l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei criteri per l'ammissione ad un concorso pubblico, che, tuttavia, è esercitabile sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali e tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ed è sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sentenza n. 634/2012; n. 2494/2010, 4994/2009).

Ebbene, analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che le limitazioni previste dal bando di concorso, nella parte in cui consente l'accesso alla prova concorsuale scritta solo a seguito del conseguimento di un punteggio non inferiore a 35/50 all'esito della prova preselettiva, costituiscono, di fatto, un ostacolo alla partecipazione dei candidati alla vera e propria procedura concorsuale, atteso che la prova preselettiva, oltre a non costituire una prova concorsuale, non rappresenta uno strumento di selezione dei meritevoli, bensì un mero strumento preordinato al ridimensionamento del numero dei partecipanti.

Così operando, l'Amministrazione non ha garantito il rispetto dei principi costituzionali previsti in tema di accesso al concorso e di selezione dei candidati in concreto meritevoli nelle materie attinenti il profilo professionale da ricoprire.

Peraltro, con la prova preselettiva in questione, i candidati sono stati esaminati su quesiti che nulla avevano a che fare con il profilo professionale da ricoprire, per cui l'Amministrazione, prevedendo una soglia di punteggio così elevata, ha finito col perdere di mira il fine ultimo della selezione, che è appunto quello di reclutare docenti preparati nelle discipline didattiche, e non solo di persone che abbiano dimestichezza con sequenze alfanumeriche o altri quesiti di logica.

Senza contare che la prova preselettiva disciplinata dal bando di concorso in esame prevedeva, addirittura, la decurtazione di 0,5 punti in caso di risposta errata.

Ciò evidenzia, ulteriormente e qualora ce ne fosse bisogno, l'eccessiva selezione realizzata dall'Amm.ne resistente con una prova preselettiva congegnata come una vera e propria prova concorsuale, nonostante la diversa natura della stessa, così come espressamente prevista dalla normativa sopra citata.

È possibile, a questo punto, affermare che la prova preselettiva in esame è inidonea a realizzare una MERA scrematura dei candidati, rappresentando invece, una VERA E PROPRIA selezione dei candidati!!

A tal proposito, è utile ribadire che, in ogni caso, la prova preselettiva non rappresenta affatto una prova concorsuale, bensì solo ed esclusivamente uno strumento di "scrematura" dei candidati, il cui utilizzo è giustificato solo da esigenze di celerità e di snellimento del concorso, e che non può in alcun modo restringere l'accesso al pubblico concorso.

Infatti, la selezione dei candidati più meritevoli è un compito affidato solo ed esclusivamente al concorso, mediante l'esame dei candidati impegnati in specifiche prove aventi ad oggetto le materie relative al profilo professionale da ricoprire.

Orbene, la previsione del bando che subordina l'ammissione alla prova scritta e, dunque, l'accesso al concorso vero e proprio, al conseguimento di un punteggio minimo non inferiore a 35/50, ovvero pari a 7/10, all'esito della prova preselettiva, rappresenta una soglia eccessivamente elevata che limita notevolmente l'accesso al concorso pubblico per le ragioni finora esposte.

Tale circostanza è provata dal fatto, ormai tristemente noto, che solo il 33% dei candidati ammessi alla prova preselettiva sono risultati ammessi alle ulteriori prove.

A ben vedere se l'amministrazione avesse effettivamente voluto procedere ad una scrematura mediante la prova preselettiva, avrebbe dovuto determinare il punteggio minimo nella misura di 30/50, che rapportato in decimi è pari a sei, il quale indica una "sufficienza" nelle conoscenze di carattere generico che, come in ogni valutazione, rappresenta un giudizio positivo.

A tal proposito, preme ribadire che la prova preselettiva era volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e competenze digitali, che non hanno alcuna attinenza tecnica e scientifica con le specifiche discipline riferite ai posti messi a concorso a cui i candidati aspirano.

Tale criterio così restrittivo pregiudica, inoltre, l'interesse della P.A. al reclutamento del miglior personale. Infatti, non può certamente sfuggire a Codesto Collegio, ad esempio, che un candidato laureato in chimica, anche con ottimi voti, possa essere escluso dal concorso per non aver un'approfondita conoscenza di competenze digitali, le quali non hanno alcuna attinenza con la disciplina che dovrà insegnare ai propri alunni.

Tale criterio rappresenta – si ripete – un limite e un pregiudizio al principio del buon andamento della P.A. che si concretizza nel reclutamento del miglior personale, principio garantito proprio dal "principio del concorso pubblico".

In virtù di quanto fin ora addotto, è evidente che la scelta dell'Amministrazione di subordinare l'accesso alla prova scritta al conseguimento di un punteggio non inferiore a 35/50, ossia pari a 7 decimi, all'esito della prova preselettiva, è manifestamente arbitraria e illogica, oltre che illegittima per palese contrasto con i principi di rango costituzionale e con la normativa di cui al Testo Unico sopra citato.

Né, tanto meno, è manifesta la motivazione sottesa a tale decisione.

Infatti, in virtù dei principi giurisprudenziale in precedenza ribaditi, è evidente che l'amministrazione ha un preciso obbligo di specificare le ragioni che hanno determinato l'applicazione di un criterio che, in concreto, restringe l'accesso al concorso mediante l'individuazione di un punteggio elevato da raggiungere all'esito della prova preselettiva che rappresenta la porta di accesso alla procedura concorsuale e, di conseguenza, pregiudica la P.A. per una evidente riduzione aprioristica dei candidati.

Anche sotto tali profili, quindi, gli atti impugnati sono illegittimi e, pertanto, vanno annullati.

IN VIA SUBORDINATA

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In via subordinata, occorre rilevare che la procedura concorsuale prevista dall'Amministrazione resistente, così come cristallizzata nel bando, è preceduta da una prova "preselettiva", espressamente prevista e disciplinata dall'art. 5 della lex specialis della procedura in esame.

In particolare, tale prova preselettiva, così come previsto dal comma 1, del citato articolo, prevedeva l'utilizzo del computer ed era finalizzata "all'accertamento della capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche [...]".

In altri termini, i candidati hanno dovuto cimentarsi in una prova preselettiva con l'utilizzo del computer e rispondere ai quesiti in modalità on line.

Ebbene, in merito occorre rilevare che tale modalità di svolgimento della prova preselettiva è risultata del tutto inidonea a saggiare la concreta preparazione e competenza professionale dei candidati.

Infatti, imporre l'utilizzo di un supporto tecnologico per dimostrare la cultura generale di un soggetto, quando magari il candidato non ha dimestichezza con l'utilizzo di tale mezzo meccanico, significa vanificare gli sforzi e sacrifici sostenuti dagli aspiranti docenti in tanti anni di studio e nella preparazione del concorso.

Verificare la cultura generale in possesso di un soggetto, allorché il soggetto stesso non è in grado di dimostrarlo perché gli manca il mezzo per comunicare, vale a dire che gli manca "la penna" per esplicitare quanta generale conoscenza possenga, significa, di fatto, non valutarne la reale capacità e competenza.

La scelta dell'Amm.ne di verificare le capacità del soggetto attraverso l'utilizzo del computer ha determinato il "fallimento" della prova per tutti quelli che hanno difficoltà o, comunque, scarsa dimestichezza con l'utilizzo dello stesso, ma soprattutto ha determinato il "fallimento" di coloro i quali sono affetti da un handicap.

La preselezione, per come è stata espletata, non ha, di fatto, realizzato gli obiettivi e le finalità a cui la stessa tendeva.

*Invero, la prova preselettiva doveva tendere ad una cernita dei candidati da ammettere alle successive prove del concorso. Infatti, le prove preselettive – come noto – sono essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione all'esclusivo fine di ovviare all'elevato numero di domande presentate. **Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali, esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici** (TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).*

Ciò mentre, in conseguenza delle concrete modalità di espletamento della prova, la cernita è stata sì operata, ma dei candidati più avvezzi all'utilizzo del computer e non di certo dei più preparati.

Orbene, ciò contrasta con il principio di parità di condizioni di accesso agli uffici pubblici di cui all'art. 51 della Cost.

Il pubblico concorso, come è noto, è lo strumento con cui garantire a priori il rispetto del principio dell'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione.

Il "principio del pubblico concorso", a ben vedere, soddisfa una serie di valori esplicitamente previsti dalla Costituzione, i quali sono tutti orientati a garantire l'effettiva funzionalità dell'azione della pubblica amministrazione al pubblico interesse, in una prospettiva di eguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale.

Più in particolare, il principio del pubblico concorso preserva il fondamentale principio di eguaglianza, come si desume dal combinato disposto degli artt. 3, 51, comma 1 e 97, comma 3 della Costituzione.

Ciò può essere argomentato osservando che l'ordinamento garantisce a tutti l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e che il pubblico concorso è lo strumento che corrobora l'affermazione del principio di uguaglianza nell'ambito del reclutamento del personale pubblico.

Dunque, il diritto di accesso al pubblico ufficio in condizioni di uguaglianza è garantito dall'espletamento del pubblico concorso, volto a selezionare le migliori professionalità necessarie all'amministrazione pubblica attraverso l'individuazione dei requisiti di ammissione e dei metodi di selezione del merito professionale che debbono essere funzionali al posto da ricoprire.

In questo modo l'Ordinamento giuridico garantisce anche il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97, comma 1, della Costituzione, del quale sono declinate il rispetto sia della legge e delle fonti – atto dell'ordinamento, sia dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, posti a fondamento anche della riforma del pubblico impiego attuata con il D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, confluito nel D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 insieme alle modificazioni nel frattempo apportate.

In particolare, la Costituzione impone che la pubblica amministrazione sia retta dal canone del buon andamento che, per ciò che attiene al momento costitutivo del rapporto di impiego, consiste nell'immettere nell'amministrazione i soggetti che “dimostrino convenientemente la loro generica attitudine a svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire per la P. A.”.

Il concorso pubblico, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'articolo 97, circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale “tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”.

Con queste premesse, la previsione dell'obbligatorietà del **pubblico concorso aperto a tutti**, previsto dagli artt. 51, comma 1 e 3 della Costituzione, si colloca alla stregua di un principio fondamentale a rilevanza costituzionale che, in linea di massima, **non ammette defezioni**.

Invece, nel caso di specie, a causa delle concrete modalità di espletamento della prova, ovvero attraverso l'ausilio del computer, non di certo alla “portata” di tutti, non è stato garantito il diritto di accesso al pubblico ufficio in condizioni di uguaglianza, enucleabile dall'art. 51 della Cost.

Da ciò ne consegue l'illegittimità della prova preselettiva de qua e, pertanto, essa va annullata, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove del concorso.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Peraltro, come detto poc'anzi, la scelta dell'Amm.ne di verificare le capacità dei candidati attraverso l'utilizzo del computer ha penalizzato gli aspiranti docenti meno giovani o quelli affetti da handicap che non sono riusciti a dimostrare la propria preparazione culturale e professionale, in alcuni casi dettata da diversi anni di esperienza e di insegnamento, per il semplice motivo che non sono molto avvezzi all'utilizzo del computer.

Si può facilmente dedurre che la tipologia di prova messa in atto e le caratteristiche del procedimento attivato, hanno rappresentato grave pregiudizio per i candidati meno giovani.

Ciò costituisce elemento di "discriminazione indiretta" in base all'età, in contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera b del D.lgs. nr. 216 del 9 Luglio 2003, emanato in attuazione della Direttiva dell'Unione Europea 2000/78/CE per la "parità di trattamento in materia di occupazione".

Invero, il citato art. 2, comma 1, lettera b, stabilisce che "discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone".

Né la tipologia di prova ha l'obiettivo dichiarato di selezionare sulla base di abilità psicomotorie e visive, poiché esse non rientrano nelle abilità specifiche di attività di docenza e, quindi, non possono essere intese come rientranti nelle deroghe di cui all'art. 6 del Dlgs 216/2003.

Da ciò ne consegue l'illegittimità della prova preselettiva in quanto macchinosa, farraginosa e, comunque, non garantista di una selezione dei candidati più meritevoli.

5) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come già esposto in precedenza, il **comma 6**, dell'art. 5 del bando di concorso, che stabilisce che: ***"Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. [...]"***

Ebbene, in merito occorre rilevare che la prova preselettiva, così come articolata, ovvero a causa del forte sbarramento previsto per l'ammissione alle successive prove, 35 risposte su 50, si è rivelata una vera e propria macchina infernale.

Insomma, si è attribuito esclusivo rilievo alla dimestichezza del candidato nell'utilizzo del computer, piuttosto che valutare la preparazione culturale e professionale dei candidati.

A ciò si aggiunga che lo scopo precipuo della preselezione, è quello di accertare il "possesso delle conoscenze di base" **e, quindi, non di selezionare i vincitori del concorso.**

Invero, le “prove preselettive” sono essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione all'esclusivo fine di ovviare all'elevato numero di domande presentate. Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 9 del bando), esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici (cfr. TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).

Pertanto, non può attribuirsi alla prova preselettiva una valenza di vera e propria prova concorsuale, facendo dipendere l'ammissione alle prove scritte addirittura dalla semplice circostanza di aver risposto esattamente a più di 35 domande su 50.

Non si dimentichi, poi, che il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva.

Ciò, infatti, appare evidente dalla lettura delle disposizioni del bando di concorso.

In particolare, all'art. 5, comma 6, si legge: “Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.”.

Ciò mentre, la prova preselettiva, così come è stata disciplinata dall'Amm.ne resistente, non è stata concepita nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti ma come se, in base alla stessa, si dovessero individuare i vincitori finali del concorso.

Peraltro, ciò risulta testimoniato dal fatto che la percentuale degli ammessi alle prove scritte nelle varie regioni si è attestata sul 33% dei partecipanti al concorso.

Da ciò ne consegue che la scelta di prevedere una percentuale così alta di risposte corrette per accedere alle successive fasi concorsuali, non appare consona alla fase concorsuale in cui ci troviamo, atteso che si tratta di una mera prova preselettiva e che la vera procedura concorsuale, in una prova scritta e una prova orale, nella valutazione dei titoli e nel periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.

Considerato quanto rilevato, ricorrono i presupposti per ritenere che il meccanismo di pre-selezione attuato in concreto dall'Amministrazione abbia subito deviazioni da quello predefinito, in distonia con qualsiasi criterio di adeguatezza e ragionevolezza.

In ragione di tale constatazione, va ravvisata l'inidoneità della prova preliminare in contestazione a realizzare la selezione nei termini previsti e pubblicizzati e, quindi, va dichiarato il diritto dei ricorrenti all'ammissione alle successive prove del concorso.

In tal senso, in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, i Giudici di Palazzo Spada hanno disposto l'ammissione del ricorrente alle prove scritte, sul presupposto che “le modalità di espletamento della prova preselettiva non sembrando consentire il conseguimento dell'obiettivo

prefigurato dalla normativa, consistente nell'accertamento dei requisiti culturali e professionali dei candidati" (Cfr. Consiglio di Stato, decisione n. 1915/1999).

Ed ancora: *"In tale situazione appare pertanto corretto un intervento del giudice amministrativo che comporti la rinnovazione del procedimento di selezione in senso attuativo delle finalità sottese alle prescrizioni del bando e finalizzato nel contempo ad evitare che le carenze del concorso possano tradursi in una violazione di principi qualificanti presenti nel bando stesso"*(Consiglio di Stato, Decisione 12.2.2010 n. 806).

Pertanto, la prova preselettiva, così come prevista dal bando di concorso, risulta essere illegittima e, quindi, va annullata. Così come sono illegittime le previsioni di gara che contemplano lo sbarramento di 35 domande su 50 per il superamento della prova e, per l'effetto, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'ammissione alle prove scritte del concorso.

6) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Un ulteriore aspetto meritevole di approfondimento che rende ulteriormente illegittima e, pertanto, passibile di annullamento la prova preselettiva de qua, è rappresentato dal fatto che la citata prova si è svolta presso le Aule Informatiche delle scuole individuate dal MIUR in prossimità della data prevista per lo svolgimento della preselezione.

In particolare, la prova è stata espletata con l'utilizzo dei computer in dotazione delle Istituzioni Scolastiche individuate dal MIUR.

Ebbene, in merito c'è da dire che tali computer sono gli stessi che vengono utilizzati dagli alunni delle medesime Istituzioni Scolastiche e che, per quanto possono essere funzionanti, sono apparecchiature soggette a logorio fisico e, quindi, con l'utilizzo ripetuto nel tempo, ma, soprattutto, da parte di diversi studenti, possono perdere le capacità e funzionalità iniziali.

Senza contare che la tecnologia si rinnova continuamente e spesso quella informatica migliora da un mese all'altro, rendendo migliori prestazioni in termini di qualità ma anche in termini di velocità.

Pertanto, non è improbabile che alcuni computer fossero più efficienti o tecnologicamente più avanzati rispetto ad altri.

Per cui, se si considera che i candidati avevano 50 minuti per rispondere a 50 quesiti a risposta multipla, appare evidente che la funzionalità o i tempi di risposta di un processore agli impulsi provenienti dal candidato hanno avuto un ruolo determinante sull'esito della prova.

Non si può escludere, quindi, che vi siano stati candidati favoriti dalla qualità dei computer rispetto ad altri candidati che hanno avuto la "sfortuna" di svolgere la prova su computer più vecchi.

Anche per tale verso ne consegue l'illegittimità della prova preselettiva de qua e, pertanto, essa va annullata, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove del concorso.

7) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Inoltre, i quesiti somministrati durante la prova preselettiva sono stati generati dal sistema in modalità random, vale a dire che a ciascun candidato sono stati proposti 50 quiz, estrapolati a caso da una batteria di 3500 quesiti.

I 50 quesiti somministrati si suddividevano in:

- 18 quiz rivolti a verificare le capacità di comprensione del testo;*
- 18 quiz rivolti a verificare le capacità logico-deduttive;*
- 7 quiz rivolti a verificare le conoscenze di informatica;*
- 7 quiz rivolti a verificare le conoscenze di una lingua straniera comunitaria.*

Ebbene, da premettere che i quiz di logica, così quelli per l'informatica e la lingua straniera non presentavano tutti le medesime difficoltà, per cui è logico pensare che i candidati non hanno avuto tutti le medesime opportunità, atteso che venivano estratti dalla batteria di 3500 – si ripete – in modalità casuale.

Per contro, i candidati avrebbero dovuto cimentarsi sugli stessi identici quesiti, in maniera tale da assicurare la parità di condizioni tra i concorrenti alla procedura de qua.

Infatti, se è vero che la scelta dei quesiti rientra nella libera discrezionalità degli esperti che hanno predisposto gli stessi test, e pur vero che in una prova preselettiva unica, le domande vanno formulate in maniera tale da evitare discriminazioni e/o disparità di trattamento tra i vari concorrenti.

Ciò mentre, la somministrazione di quesiti con un differente grado di difficoltà, ha creato discriminazioni e/o disparità di trattamento fra i candidati.

Il detto pregiudizio si è risolto in una ulteriore violazione della par condicio tra i candidati, nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. e di uguaglianza.

E' noto che le norme regolatrici dei concorsi sono dirette soprattutto a permettere un'idonea e corretta selezione fra i candidati, al fine di presceglierne i migliori attraverso una serie di prove di capacità e ad assicurare che tale scelta sia seria ed obiettiva.

Nella fattispecie in esame, invece, non è possibile concludere che la scelta degli aspiranti da ammettere alle prove scritte sia avvenuta in favore di coloro che attraverso la prova preselettiva abbiano dimostrato di possedere fondamenta culturali più corpose.

Ma non solo!

I quiz somministrati per verificare le capacità logico-deduttive, orientati a verificare le conoscenze di base dell'aritmetica, della matematica, dell'algebra, della geometria e della fisica, risultavano indubbiamente difficili, soprattutto per chi proveniva da una formazione umanistica.

Ciò mentre, i quesiti di comprensione del testo erano caratterizzati da assoluta semplicità.

Per cui coloro che possiedono una formazione umanistica hanno trovato difficoltà notevoli nella soluzione dei quiz per le capacità logico-deduttive, mentre coloro che hanno formazione tecnico-scientifica hanno potuto

rispondere con minori difficoltà agli stessi quiz per le capacità logico-deduttive e nessuna difficoltà nel rispondere ai quiz per la comprensione del testo.

Ebbene, appare evidente che non è stata garantita l'uguaglianza e la par condicio tra i concorrenti.

Difatti, sono stati fortemente privilegiati i docenti appartenenti alle discipline tecnico-scientifiche rispetto ai docenti di formazione umanistica che hanno incontrato notevoli difficoltà per rispondere ai quesiti logico-deduttivi.

Infatti, richiedere ad un docente di lettere, che non ha dimestichezza con i numeri, di risolvere una sequenza alfanumerica, significa penalizzarlo nella fase iniziale della procedura concorsuale o, addirittura, impedirgli l'utile partecipazione al vero e proprio concorso, vertente sulle materie sulle quali ha dedicato diversi anni della propria vita, attinenti al posto o alla cattedra da ricoprire.

All'uopo, è opportuno precisare che pur rispondendo correttamente ai quesiti di comprensione del testo (18), a quelli di informatica (7) ed a quelli di lingua straniera (7), non si riusciva a raggiungere la soglia dei 35/50 prevista per il superamento della prova preselettiva.

Per cui, coloro che hanno una formazione tecnico-scientifica rispondendo con assoluta facilità ai quiz per la comprensione del testo (18) e, quindi, anche a quelli per le logico-deduttive (18) hanno anche potuto evitare di cimentarsi sull'informatica e sulla lingua straniera ed, in ogni caso, hanno avuto maggiori possibilità di superare la prova preselettiva.

Per ciò è evidente che gli atti impugnati vanno annullati.

8) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Infine, c'è da dire che la batteria dei 3500 quesiti è stata resa nota 20 giorni prima rispetto alla prima data della prova (17 dicembre), ma, di fatto, è stata resa disponibile, per i più capaci, non prima delle ore 20-21,00 del ventesimo giorno prima delle prove, che sono iniziate alle ore 9,00 del mattino del 17 dicembre e quindi sono stati resi noti non 20 giorni prima della prova, bensì 19 giorni e 12 ore prima.

Si rammenta che il bando ha previsto che i quiz sarebbero stati resi noti "almeno 20 giorni prima".

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce ai ricorrenti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che, in data 15/01/2013, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 4, è stato reso pubblico il calendario delle prove scritte (che si versa in atti), le quali avranno inizio l'11 febbraio 2013.

Pertanto, appare evidente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza dell'esclusione dei ricorrenti dalla prova scritta.

Invero, la mancata partecipazione dei ricorrenti al concorso e, in particolare, alle prove scritte, eviterebbe la definitiva ed irrimediabile esclusione degli stessi dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, eviterebbe la

caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

Infatti, l'ammissione degli odierni ricorrenti al concorso e, in particolare, alla prova scritta, impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Per contro, laddove i ricorrenti venissero definitivamente estromessi dalla procedura concorsuale, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amm.ne dovrebbe rifare l'intera procedura.

Ebbene, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti. È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.

Allo stato dei fatti, la partecipazione alle prove scritte comporterebbe il passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione dei ricorrenti alle prove scritte, l'Amm.ne evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione dei candidati, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento.

In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale".

Ragion per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad

un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo".

Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

Pertanto, appare opportuno ordinare all'Amm.ne resistente di ammettere con riserva gli odierni ricorrenti al concorso e, in particolare, alla prova scritta, al fine di evitare che gli stessi siano irrimediabilmente e definitivamente esclusi dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

P.Q.M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv.Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta mandato a margine del presente atto.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO- ROMA

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI

EX ART. 53 DEL C.P.A.

Considerato che, in data 15/01/2013, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale n. 4, è stato reso pubblico il calendario delle prove scritte (che si versa in atti), le quali avranno inizio l'11 febbraio 2013, sussistono ragioni di urgenza, già rappresentate nella domanda cautelare, tali da giustificare la concessione di un decreto Presidenziale di abbreviazione dei termini.

All'uopo, si fa presente che la prossima Camera di Consiglio della Sezione III Bis è quella fissata per il giorno 7 febbraio 2013 e, quindi, non sussisterebbero i termini ordinari per ottenere la fissazione della Camera di Consiglio prima dell'inizio delle prove scritte.

Si tenga conto, inoltre, che, per la Camera di Consiglio del 7 febbraio 2013, risultano già fissati altri ricorsi aventi ad oggetto la questione per cui è causa.

Pertanto si chiede che il Presidente del TAR adito Voglia autorizzare l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio, e conseguentemente per le difese della relativa fase.

Avv.Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta mandato a margine del presente atto".

TESTO INTEGRALE DEL RICORSO NELLA FORMA DEI MOTIVI AGGIUNTI

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

*Redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma di **MOTIVI AGGIUNTI** al ricorso pendente tra le stesse parti,*

R.G. N. 1011/2013 , SEZ. TERZA BIS

UDIENZA DI MERITO DEL 29/01/2015

*nell'interesse e per conto dei sig.ri: **Ciocia Annamaria**, nata a Frattamaggiore (NA) l'01/03/1971 e residente in Caivano (NA) alla via Risorgimento n. 3, C.F. CCI NMR 71C41 D789U; **Prencipe Maria Assunta**, nata a Foggia il 06/05/1980 e residente in Troia (FG) alla via Kennedy n. 22, C.F. PRN MSS 80E46D643C; tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta (C.F. MRT PQL 64M14B362R), con il quale elettivamente domiciliario in Roma, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo, via Villa Pepoli, 4. Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni anche a mezzo fax al numero 0823/220561, oppure all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismco.it.*

Contro

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;*
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, in persona del Direttore Generale p.t.;*

per l'annullamento

- a)del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA6361/U/14 del 28/08/2013 di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A050 nella parte in cui include l'odierna ricorrente, prof. Ciocia Annamaria, con riserva e non a pieno titolo;*
- b)della relativa graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A050 per i motivi di cui al punto a);*
- c)del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA6361/U/13 del 28/08/2013 di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A043 nella parte in cui include l'odierna ricorrente, prof.ssa Ciocia Annamaria, con riserva e non a pieno titolo;*
- d) della relativa graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso scuola dell'infanzia A043 per i motivi di cui al punto c);*
- e) del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. AOODRCA6361/U/24 del 28/08/2013 di pubblicazione della graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA EE00, nella parte in cui include l'odierna ricorrente, prof.ssa Prencipe Maria Assunta, con riserva e non a pieno titolo;*
- f) della relativa graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso scuola primaria EE00, per i motivi di cui al punto e);*
- e) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;*

FATTO

Il presente ricorso viene proposto per mero tuziorismo difensivo, scaturito dal contrastante orientamento giurisprudenziale delineatosi in ordine alla necessità o meno di procedere all'impugnazione, in qualità di atti

conseguenziali, delle graduatorie definitive nella quale risultano inseriti i ricorrenti ammessi con riserva a partecipare alla procedura concorsuale.

Secondo, infatti, un consolidato orientamento, ribadito anche da codesto Ill.mo TAR, con sentenza n. 1133 dell'01/02/2013, non è configurabile alcun interesse, in capo ai ricorrenti, a procedere all'impugnazione di una graduatoria nella quale sono utilmente collocati.

Ed infatti, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti risultano utilmente collocati nelle graduatorie definitive di merito ancorchè con riserva.

L'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti, è stata disposta con ordinanza cautelare n. 1444/2013 emessa sul ricorso introduttivo recante R.g. 1011/2013.

Segnatamente, la prof.ssa Prencipe Maria Assunta è collocata con riserva nella graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso Scuola Primaria EE00 al posto n. 83 con punti 80,75.

La prof.ssa Ciocia Annamaria, è collocata con riserva nella graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A043 al posto n. 462 con punti 76,00 e nella graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso A050, al posto n. 467 con punti 76,00.

Tuttavia, recentemente il medesimo TAR, Sezione Terza bis, con Ordinanza Interlocutoria n. 4209/2014, emessa in ordine al ricorso introduttivo incardinato dagli odierni ricorrenti, ha espresso un orientamento contrario con quello pregresso, invitando gli odierni ricorrenti a procedere all'impugnazione, laddove ritenuto necessario, di tutti gli atti conseguenti.

Da qui la presentazione, per mero tuziorismo, del presente ricorso per motivi aggiunti pur non ritenendo, codesta difesa, necessaria l'esplicazione del presente gravame.

In virtù di quanto affermato, ne deriva che solo con la pubblicazione dell'anzidetta Ordinanza, è emersa la necessità di procedere all'impugnazione della graduatoria definitiva di merito in cui risultano inseriti con riserva gli odierni ricorrenti.

Pertanto, in merito alla presunta tardiva impugnazione, si chiede, a Codesto Ecc.mo Collegio, il riconoscimento dell'errore scusabile, ex art 37 c.p.a., in capo agli odierni ricorrenti.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che Il riconoscimento dell'errore scusabile, e la conseguente rimessione in termini, presuppongono, invero, uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti o per il comportamento non lineare dell'Amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque un errore non imputabile al ricorrente.

In tal senso i Giudici di Palazzo Spada, in un recente pronuncia, hanno chiarito che "Sono stati, infatti, considerati, tra l'altro, come modelli di riferimento, nel giudizio sulla concedibilità dell'errore scusabile, il comportamento di chi sia stato tratto in errore dall'oscurità e ambiguità della normativa applicabile, dal cambiamento del quadro legislativo, da contrasti giurisprudenziali, da attività equivoche poste in essere da parte della stessa pubblica amministrazione (ex multis, cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 2 dicembre 2010, n. 3; Cons. Stato, Ad. plen., 31 maggio 2002, n. 5; Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2011, 5836; id. 29 novembre 2011, n. 6298; id.,

sez. IV, 27 novembre 2008, n. 5860; id., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5061; id., 7 maggio 2008, n. 2094" (cfr. **Consiglio di Stato, sez. vi - ordinanza 14 giugno 2012, n.3326**).

Ebbene, nel caso di specie, i presupposti su cui si fonda il riconoscimento dell'errore scusabile, con conseguente beneficio della rimessione in termini, derivano dai contrasti giurisprudenziale esistenti che ha ingenerato nei ricorrenti una situazione di obiettiva incertezza e confusione.

Al riguardo, si fa presente che la presunta impugnazione tardiva, non è affatto attribuibile ad un comportamento negligente da parte dei ricorrenti, in quanto indotti in errore.

Da qui la necessità del presente ricorso nella forma dei motivi aggiunti.

I provvedimenti, in questa sede gravati, sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA

1) VIOLAZIONE LEGGE N. 168/2005 – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE

I ricorrenti, pur essendo stati ammessi a partecipare con riserva al concorso de quo, avendo superato proficuamente le prove successive previste dalla lex specialis, hanno maturato la piena idoneità al concorso e, conseguentemente, il diritto all'inserimento a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito.

Invero, tale conclusione trova conforto nella legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, la quale, in merito alle abilitazioni professionali, all'art. 4, comma 2 bis, ha stabilito in modo chiaro ed univoco che "conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".

Pertanto, il fatto che gli insegnanti, ammessi con riserva, abbiano superato le prove, fa sì che gli stessi abbiano maturato anche la piena idoneità al concorso e, conseguentemente, il diritto all'inserimento a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito.

All'uopo, appare opportuno segnalare che la Corte Costituzionale, in una recente e significativa pronuncia (sent. n. 108 del 09.04.2009), ha chiarito, in maniera inequivocabile, la portata della disposizione normativa di cui all'art. 4 comma 2 bis, del dl. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, fornendone una chiara interpretazione.

In particolare la stessa Corte, ha stabilito che "la disposizione ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione..., accertata l'idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale, tale attività deve essere liberamente esplicata..., si tratta di una scelta operata dal legislatore in sede di bilanciamento di interessi contrapposti..., il legislatore ha ritenuto di contemperare i contrapposti interessi rilevanti accordando una particolare tutela all'affidamento del cittadino...". La ratio legis, pertanto, come chiarisce

la Corte Costituzionale, risiede proprio nel riconoscere una tutela particolarmente pregnante "...all'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e - in ipotesi (come è avvenuto nel caso che qui ci occupa) - abbia avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell'interesse generale, vi è anche una esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell'accertamento dell'idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell'attività professionale..." (Corte Costituzionale, sent. n. 108 del 09.04.2009) .

Peraltro, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2 bis, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, è stata ritenuta, di recente, operante, dai Giudici di Palazzo Spada, anche in merito alle abilitazioni conseguite dal personale docente.

In particolare è stato rilevato che "con l'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30.6.2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 17.8.2005, n. 168, conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela, con la conseguenza che egli, in ogni caso, ha ormai maturato, "per factum principis" riconducibile direttamente alla norma anzidetta, il diritto a conseguire il titolo stesso, avendo superato le prove concorsuali previste dal bando e prescritte ai fini dell'acquisizione del titolo medesimo (in tal senso, cfr., Cons. St., Sez. VI, Decisione 08 maggio 2008, n. 2105; Consiglio di Stato, sezione VI, 28 febbraio 2007, n. 100; Tar Lecce, sezione I, n. 3247 del 14 settembre 2007; Tar Catania, sezione IV, n. 1192 del 23 giugno 2008).

Ne consegue che, per factum principis riconducibile direttamente alla norma ora detta, il candidato che ha superato le prove concorsuali ha, ormai, pure maturato il diritto a conseguire il titolo stesso.

Orbene, in virtù delle considerazioni che precedono, occorre rilevare che i ricorrenti avendo superato, con esito positivo, le prove del concorso, hanno maturato anche la piena idoneità al concorso e, conseguentemente, il diritto all'inserimento a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito.

Pertanto, anche per tale verso, i ricorrenti hanno diritto ad ottenere l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria definitiva di merito.

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS N°297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE); – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE

La prova preselettiva è una porta di accesso al concorso pubblico avente la finalità di realizzare una prima "scrematura" dei partecipanti mediante l'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato.

Tale prova, dunque, ha la finalità di snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne, così, la più rapida conclusione delle stesse e non di operare una selezione tipica della fase concorsuale.

Quindi, sarebbe stato certamente in linea con quanto sancito dall'art. 400, comma 11 del T.U. in materia di Istruzione, prevedere per il superamento della prova preselettiva, il conseguimento di un punteggio rapportato alla sufficienza, ovvero pari a 6/10 (30/50) anziché un'elevata soglia di

superamento della stessa che appare decisamente eccessiva rispetto alle finalità sottese al meccanismo preselettivo.

In merito, proprio di recente, l'Ill.mo TAR adito, con sentenze nn. 272 e 287 del 2014, ha sancito: “Le
doglianze vanno accolte proprio sotto il delineato profilo della manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che
irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato
in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo
stesso comma “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”. La censura merita
condivisione per tale aspetto, proprio alla luce dell'osservazione che la prova preselettiva nel concorso in esame
non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi. In
particolare alla fattispecie va ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che “Le prove di esame
possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di
personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere
che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione”. Lo stesso
regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte
o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.” (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto
generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza
annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.
Data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, ben
diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire
una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato
detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il
punteggio finale del candidato, a similitudine di quanto avviene nel caso in esame. Né vi è bisogno di invocare
l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del
personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione
per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in rilievo e secondo cui detta norma non prevedrebbe nessuna
preselezione, ma prevede al comma 11 che la prova si intende superata con il minimo di sei decimi in realtà è dal
Testo Unico stabilita esclusivamente ai fini della valutazione della prova scritta, laddove essa costituisce
un'istruzione per la Commissione di concorso che può non correggere la seconda prova scritta qualora la prima
non abbia ottenuto la sufficienza, disposizione quindi di difficile trasporto alla fattispecie delle preselezioni dove le
domande sono plurime e non due soltanto. Anche se si volesse comunque condividere la prospettazione secondo
cui in realtà l'art. 400 non prevede alcuna prova preselettiva per i concorsi di accesso alla carriera di docente
scolastico, nulla impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di
svolgimento di concorsi in generale e che riprendono, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i
principi – di diretta derivazione da quello costituzionale di cui all'art. 97 Cost. – di imparzialità, economicità e
celerità dell'operato dell'Amministrazione che per questo può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di
preselezione dei candidati, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono

attenersi, con conseguente inconferenza del richiamo all'art. 400 del testo Unico dell'istruzione sotto questo profilo".

3) Inoltre preme aggiungere che, nel caso in esame, appare prioritario ed assorbente il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purchè connessi all'oggetto del giudizio. Tale principio consente che – nel processo unitario in corso – ogni atto autonomamente lesivo venga contestato per i vizi attinenti alla fase cui lo stesso si riferisce, mentre avverso gli atti conseguenti – ove censurabili solo per l'effetto viziante, riconducibile ad illegittimità di atti presupposti – può ben essere prospettato il solo vizio di illegittimità derivato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27/4/2011 n. 2482).

In ipotesi diversa, il Consiglio di Stato, ha ritenuto che "L'accertata irricevibilità dell'atto introduttivo del giudizio comporta l'inammissibilità dei motivi aggiunti, nel caso in cui con questi ultimi siano censurati atti strettamente connessi e consequenziali rispetto a quelli impugnati in prima battuta e unicamente per illegittimità derivata dai vizi ascritti a questi ultimi" (Consiglio Stato sez. IV, 31 luglio 2008, n. 3849).

In altri termini, i Giudici di Palazzo Spada ritengono che gli atti connessi e consequenziali rispetto a quelli impugnati in prima battuta, possono essere unicamente impugnati per illegittimità derivata.

Pertanto, il ricorso proposto nella forma dei motivi aggiunti al ricorso già pendente tra le stesse parti, può avere ad oggetto nuovi atti conseguenti e connessi a quelli già impugnati, censurati solo per illegittimità derivata dai vizi ascritti a questi ultimi.

Pertanto, si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già addotti col ricorso nella forma dei motivi aggiunti che qui di seguito si riportano:

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

"1) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS N°297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, E 8 DEL D.P.R. 487/94 SS. MM. II.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso mostrano evidenti vizi di legittimità in relazione ai principi normativi sanciti in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici, ed, in particolare, con riferimento alla normativa dettata in materia di reclutamento del personale docente.

Occorre premettere, infatti, che il reclutamento del personale docente ed educativo è regolamentato dal D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale, all'art. 400, disciplina la procedura relativa al concorso per titoli ed esami.

In particolare, il comma 10 del citato articolo prevede espressamente quanto segue: "Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a **ventotto quaresimi**".

Inoltre, il successivo comma 11 prevede: La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989 n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato in decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva."

Il Legislatore, dunque, ha stabilito quale criterio utile ai fini del superamento delle singole prove concorsuali, il conseguimento da parte del candidato di un punteggio minimo che non sia inferiore a 28/40.

Tale punteggio, rapportato in decimi, è pari a 7.

La previsione di un punteggio minimo così elevato per le prove concorsuali, che rappresenta un parametro di valutazione "di merito professionale" del candidato, è giustificato e legittimato dall'esigenza per la P.A. di reclutare le migliori professionalità necessarie all'amministrazione pubblica, esigendo una elevata preparazione dei candidati nelle specifiche materie attinenti al profilo professionale aspirato ed oggetto delle singole prove concorsuali.

In questo modo, difatti, è garantito anche il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa, previsto dall'art. 97, comma 1, della Costituzione, che, per quanto riguarda il momento costitutivo del rapporto di impiego, consiste nell'immettere nell'amministrazione i soggetti che "dimostrino convenientemente la loro generica attitudine a svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire per la P. A."

Ciò avviene attraverso il concorso pubblico che si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni, in quanto rappresenta un meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più meritevoli e qualificati.

Dunque, in ragione di ciò, il Legislatore, con il T.U. n. 297/94, ha stabilito un criterio che possa garantire all'amministrazione il reclutamento del personale docente più qualificato, attraverso la previsione di un punteggio minimo da conseguire all'esito di ogni prova concorsuale, determinato in 28/40, ossia pari a 7 decimi.

A tal proposito, tuttavia, preme evidenziare che la previsione di un punteggio pari a 7/10, ritenuto necessario per l'accesso alle successive prove del concorso, trova piena legittimazione nella normativa e nei principi sopra citati, ma tale soglia è espressamente prevista, solo ed esclusivamente, per le prove concorsuali, ma non di certo per le "prove preselettive".

Invero, la prova preselettiva, così come chiarito dalla giurisprudenza, non costituisce "prova concorsuale" e, quindi, non è annoverabile tra le prove scritte, grafiche o pratiche, previste dalla normativa di cui al T.U. 297/94.

Da ciò ne consegue che, per ciò che attiene la determinazione della soglia di superamento della prova preselettiva, non essendo espressamente contemplata dal citato T.U., essa rappresenta il frutto di una scelta discrezionale dell'Amm.ne e come tale sindacabile dal Giudice Amministrativo sotto il profilo dell'arbitrarietà, dell'illogicità e dell'ingiustizia manifesta.

Ebbene, posto che la prova preselettiva costituisce la porta di accesso al concorso pubblico, occorre allora verificare se nel caso di specie la soglia di 35/50 (pari a 7/10) prevista dal bando di concorso, sia stata

correttamente e giustamente determinata dall'Amministrazione resistente e ciò anche in considerazione della specifica funzione demandata dal Legislatore al meccanismo preselettivo.

In riferimento a tale ultimo aspetto, giova premettere che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni, ha chiarito che l'obiettivo precipuo della prova preselettiva è quello di realizzare una prima "scrematura" dei partecipanti alla procedura concorsuale, finalizzato a sfoltire il numero degli stessi, quando questo sia eccessivamente elevato rispetto ai posti messi a concorso.

In tal senso: "La prova preselettiva di cui all'art. 7, comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo" (cfr. Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 10.11.2010, n. 33368). Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione - nel prosieguo - dei candidati alle prove scritte ed orali, esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici (TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038). Ciò posto, appare evidente che la determinazione di una soglia di 7/10 (35/50), risulta estremamente restrittiva e penalizzante ai fini dell'accesso al concorso e si discosta ampiamente dalle specifiche finalità evidenziate dalla sopra richiamata giurisprudenza, realizzando piuttosto una vera e propria "selezione" dei candidati, tipica della fase concorsuale.

A ben vedere, una prima scrematura degli aspiranti insegnanti sarebbe stata comunque possibile ove l'Amministrazione, per il superamento della prova preselettiva, avesse richiesto il conseguimento di un punteggio rapportato alla "sufficienza", ovvero pari a 6/10 (30/50).

Una scelta operata in tal senso sarebbe risultata, altresì, perfettamente in linea con il principio di carattere generale desumibile dall'art. 400, comma 11, del sopra citato D.Lgs. 297/94 (T.U. in materia di Istruzione), il quale, nel prevedere che: "l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva", sostanzialmente fissa in 6/10 la soglia minima per l'ammissione alle successive prove concorsuali.

Tale disposizione, riconosce al candidato che abbia riportato nella fase concorsuale un punteggio pari a 6/10 il diritto ad essere valutato nelle successive prove concorsuali.

Pertanto, se il Testo Unico prevede che nella fase concorsuale il candidato che abbia riportato un punteggio pari a 6/10 ha diritto ad essere valutato nelle successive prove, non si comprende la ratio della lex specialis qui gravata che prescrive, invece, quale soglia di accesso un punteggio pari a 35/50 (7/10) e, quindi, più alto della sufficienza.

Tale soglia, come già riferito, risulta essere eccessivamente penalizzante, determinando una notevole contrazione del principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici.

Per contro, laddove l'Amm.ne resistente avesse previsto, come soglia di superamento della prova preselettiva, il punteggio di 30/50, ovvero 6/10 di cui al T.U., vi sarebbe stata una maggiore partecipazione al concorso de quo, senza per questo minare l'obiettivo della procedura concorsuale di selezionare i meritevoli.

Oltretutto, l'obiettivo precipuo della prova preselettiva non è quello di operare una selezione tipica della fase concorsuale, bensì quello di realizzare una prima scrematura dei candidati e finalizzato ad accertare il possesso di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo.

Quindi, la prova preselettiva non mira ad accertare un elevato livello di preparazione dei candidati e, pertanto, non può essere prevista una elevata soglia di superamento della stessa che, peraltro, sia eccessiva rispetto alle finalità sottese al meccanismo preselettivo.

Ma non solo!!

A ciò occorre aggiungere che la stessa prova preselettiva non aveva ad oggetto gli argomenti relativi alle discipline didattiche che i candidati, aspiranti docenti, saranno chiamati ad impartire agli alunni, bensì concerneva la soluzione di quesiti di logica, competenze digitali, ecc.

Infatti, richiedere ad un docente di lettere, che non ha dimestichezza con i numeri, di risolvere una sequenza alfanumerica, certamente non assicura all'Amministrazione di selezionare un docente qualificato nella specifica materia attinente alla cattedra che dovrà ricoprire.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere viziati di eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, oltre che in contrasto con la normativa di cui al Testo Unico 297/94.

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LGS N°297/94 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE); VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 2 BIS, E 8 DEL D.P.R. 487/94 SS. MM. II.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

La disciplina contenuta nell'art. 5, comma 6, del bando concorsuale in esame, è illegittima anche sotto diversi ed ulteriori profili.

All'uopo, appare opportuno richiamare la normativa prevista in materia di concorsi pubblici e, segnatamente, le disposizioni con le quali il legislatore ha introdotto lo strumento della prova preselettiva.

Il DPR 487/94, all'art. 7, comma 2 bis, espressamente prevede che: "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni, le quali possono anche prevedere che le stesse prove siano predisposte sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione".

Allo stesso modo, l'Art. 35 del D. lgs. N. 165/2001 prevede: "1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte

all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;..."

Ebbene, dalla normativa richiamata si evince chiaramente che il Legislatore ha lasciato ampi margini discrezionali all'Amministrazione per la regolamentazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali di preselezione.

Tuttavia, tale discrezionalità è sempre e comunque subordinata al rispetto dei principi costituzionali e legislativi vigenti in materia di pubblici concorsi.

L'ordinamento giuridico prevede, infatti, la possibilità per la P.A. di stabilire dei criteri di selezione più restrittivi e stringenti, i quali debbono essere sorretti da ragioni ben precise ed attinenti alla specifica esigenza di reclutamento di personale maggiormente qualificato, ma che siano comunque compatibili con i predetti valori a rilevanza costituzionale.

Sul punto, la Corte Costituzionale, ha più volte affermato che è possibile in alcuni limitati casi consentire la previsione di condizioni di accesso e di selezione più restrittive, ma l'area delle eccezioni deve essere comunque delimitata in modo rigoroso e deve essere subordinata alla ricerca e all'accertamento di specifiche e particolari capacità professionali ritenute necessarie alla proficua funzionalità dell'amministrazione.

*In più occasioni, infatti, i Giudici di Legittimità hanno precisato che: **"le deroghe ai principi del pubblico concorso possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee e giustificarle (ex pluribus: Corte Costituzionale, sentenze n. 90 del 2012; n.195, n. 150 e n. 100 del 2010 n.293 del 2009).***

*In tale contesto, **con sentenza n. 90/2012** la Corte Costituzionale è recentemente intervenuta chiarendo e spiegando i principi fondamentali dell'ordinamento previsti in materia di pubblici concorsi.*

In detta pronuncia si legge: "L'elusione del principio del concorso pubblico .. renderebbe, altresì, possibile «un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)». In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)" (sentenza n. 68 del 2011)."

Giova rilevare che sull'argomento è intervenuta anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha più volte affermato il principio secondo il quale l'amministrazione ha un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei criteri per l'ammissione ad un concorso pubblico, che, tuttavia, è esercitabile sempre nel pieno rispetto dei principi costituzionali e tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire ed è sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell'ipotesi di manifesta inadeguatezza, irragionevolezza,

illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sentenza n. 634/2012; n. 2494/2010, 4994/2009).

Ebbene, analizzando la fattispecie concreta oggi in discussione, appare del tutto evidente che le limitazioni previste dal bando di concorso, nella parte in cui consente l'accesso alla prova concorsuale scritta solo a seguito del conseguimento di un punteggio non inferiore a 35/50 all'esito della prova preselettiva, costituiscono, di fatto, un ostacolo alla partecipazione dei candidati alla vera e propria procedura concorsuale, atteso che la prova preselettiva, oltre a non costituire una prova concorsuale, non rappresenta uno strumento di selezione dei meritevoli, bensì un mero strumento preordinato al ridimensionamento del numero dei partecipanti.

Così operando, l'Amministrazione non ha garantito il rispetto dei principi costituzionali previsti in tema di accesso al concorso e di selezione dei candidati in concreto meritevoli nelle materie attinenti il profilo professionale da ricoprire.

Peraltro, con la prova preselettiva in questione, i candidati sono stati esaminati su quesiti che nulla avevano a che fare con il profilo professionale da ricoprire, per cui l'Amministrazione, prevedendo una soglia di punteggio così elevata, ha finito col perdere di mira il fine ultimo della selezione, che è appunto quello di reclutare docenti preparati nelle discipline didattiche, e non solo di persone che abbiano dimestichezza con sequenze alfanumeriche o altri quesiti di logica.

Senza contare che la prova preselettiva disciplinata dal bando di concorso in esame prevedeva, addirittura, la decurtazione di 0,5 punti in caso di risposta errata.

Ciò evidenzia, ulteriormente e qualora ce ne fosse bisogno, l'eccessiva selezione realizzata dall'Amm.ne resistente con una prova preselettiva congegnata come una vera e propria prova concorsuale, nonostante la diversa natura della stessa, così come espressamente prevista dalla normativa sopra citata.

È possibile, a questo punto, affermare che la prova preselettiva in esame è inidonea a realizzare una MERA scrematura dei candidati, rappresentando invece, una VERA E PROPRIA selezione dei candidati!!

A tal proposito, è utile ribadire che, in ogni caso, la prova preselettiva non rappresenta affatto una prova concorsuale, bensì solo ed esclusivamente uno strumento di "scrematura" dei candidati, il cui utilizzo è giustificato solo da esigenze di celerità e di snellimento del concorso, e che non può in alcun modo restringere l'accesso al pubblico concorso.

Infatti, la selezione dei candidati più meritevoli è un compito affidato solo ed esclusivamente al concorso, mediante l'esame dei candidati impegnati in specifiche prove aventi ad oggetto le materie relative al profilo professionale da ricoprire.

Orbene, la previsione del bando che subordina l'ammissione alla prova scritta e, dunque, l'accesso al concorso vero e proprio, al conseguimento di un punteggio minimo non inferiore a 35/50, ovvero pari a 7/10, all'esito della prova preselettiva, rappresenta una soglia eccessivamente elevata che limita notevolmente l'accesso al concorso pubblico per le ragioni finora esposte.

Tale circostanza è provata dal fatto, ormai tristemente noto, che solo il 33% dei candidati ammessi alla prova preselettiva sono risultati ammessi alle ulteriori prove.

A ben vedere se l'amministrazione avesse effettivamente voluto procedere ad una scrematura mediante la prova preselettiva, avrebbe dovuto determinare il punteggio minimo nella misura di 30/50, che rapportato in decimi è pari a sei, il quale indica una "sufficienza" nelle conoscenze di carattere generico che, come in ogni valutazione, rappresenta un giudizio positivo.

A tal proposito, preme ribadire che la prova preselettiva era volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo e competenze digitali, che non hanno alcuna attinenza tecnica e scientifica con le specifiche discipline riferite ai posti messi a concorso a cui i candidati aspirano.

Tale criterio così restrittivo pregiudica, inoltre, l'interesse della P.A. al reclutamento del miglior personale.

Infatti, non può certamente sfuggire a Codesto Collegio, ad esempio, che un candidato laureato in chimica, anche con ottimi voti, possa essere escluso dal concorso per non aver un'approfondita conoscenza di competenze digitali, le quali non hanno alcuna attinenza con la disciplina che dovrà insegnare ai propri alunni.

Tale criterio rappresenta – si ripete – un limite e un pregiudizio al principio del buon andamento della P.A. che si concretizza nel reclutamento del miglior personale, principio garantito proprio dal "principio del concorso pubblico".

In virtù di quanto fin ora addotto, è evidente che la scelta dell'Amministrazione di subordinare l'accesso alla prova scritta al conseguimento di un punteggio non inferiore a 35/50, ossia pari a 7 decimi, all'esito della prova preselettiva, è manifestamente arbitraria e illogica, oltre che illegittima per palese contrasto con i principi di rango costituzionale e con la normativa di cui al Testo Unico sopra citato.

Né, tanto meno, è manifesta la motivazione sottesa a tale decisione.

Infatti, in virtù dei principi giurisprudenziale in precedenza ribaditi, è evidente che l'amministrazione ha un preciso obbligo di specificare le ragioni che hanno determinato l'applicazione di un criterio che, in concreto, restringe l'accesso al concorso mediante l'individuazione di un punteggio elevato da raggiungere all'esito della prova preselettiva che rappresenta la porta di accesso alla procedura concorsuale e, di conseguenza, pregiudica la P.A. per una evidente riduzione aprioristica dei candidati.

Anche sotto tali profili, quindi, gli atti impugnati sono illegittimi e, pertanto, vanno annullati.

IN VIA SUBORDINATA

3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

In via subordinata, occorre rilevare che la procedura concorsuale prevista dall'Amministrazione resistente, così come cristallizzata nel bando, è preceduta da una prova "preselettiva", espressamente prevista e disciplinata dall'art. 5 della lex specialis della procedura in esame.

In particolare, tale prova preselettiva, così come previsto dal comma 1, del citato articolo, prevedeva l'utilizzo del computer ed era finalizzata "all'accertamento della capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche [...]".

In altri termini, i candidati hanno dovuto cimentarsi in una prova preselettiva con l'utilizzo del computer e rispondere ai quesiti in modalità on line.

Ebbene, in merito occorre rilevare che tale modalità di svolgimento della prova preselettiva è risultata del tutto inidonea a saggiare la concreta preparazione e competenza professionale dei candidati.

Infatti, imporre l'utilizzo di un supporto tecnologico per dimostrare la cultura generale di un soggetto, quando magari il candidato non ha dimestichezza con l'utilizzo di tale mezzo meccanico, significa vanificare gli sforzi e sacrifici sostenuti dagli aspiranti docenti in tanti anni di studio e nella preparazione del concorso.

Verificare la cultura generale in possesso di un soggetto, allorché il soggetto stesso non è in grado di dimostrarlo perché gli manca il mezzo per comunicare, vale a dire che gli manca "la penna" per esplicitare quanta generale conoscenza possiede, significa, di fatto, non valutarne la reale capacità e competenza.

La scelta dell'Amm.ne di verificare le capacità del soggetto attraverso l'utilizzo del computer ha determinato il "fallimento" della prova per tutti quelli che hanno difficoltà o, comunque, scarsa dimestichezza con l'utilizzo dello stesso, ma soprattutto ha determinato il "fallimento" di coloro i quali sono affetti da un handicap.

La preselezione, per come è stata espletata, non ha, di fatto, realizzato gli obiettivi e le finalità a cui la stessa tendeva.

Invero, la prova preselettiva doveva tendere ad una cernita dei candidati da ammettere alle successive prove del concorso. Infatti, le prove preselettive – come noto – sono essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione all'esclusivo fine di ovviare all'elevato numero di domande presentate. Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali, esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici (TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).

Ciò mentre, in conseguenza delle concrete modalità di espletamento della prova, la cernita è stata sì operata, ma dei candidati più avvezzi all'utilizzo del computer e non di certo dei più preparati.

Orbene, ciò contrasta con il principio di parità di condizioni di accesso agli uffici pubblici di cui all'art. 51 della Cost.

Il pubblico concorso, come è noto, è lo strumento con cui garantire a priori il rispetto del principio dell'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione.

Il "principio del pubblico concorso", a ben vedere, soddisfa una serie di valori esplicitamente previsti dalla Costituzione, i quali sono tutti orientati a garantire l'effettiva funzionalità dell'azione della pubblica amministrazione al pubblico interesse, in una prospettiva di eguaglianza non solo formale, ma anche sostanziale.

Più in particolare, il principio del pubblico concorso preserva il fondamentale principio di eguaglianza, come si desume dal combinato disposto degli artt. 3, 51, comma 1 e 97, comma 3 della Costituzione.

Ciò può essere argomentato osservando che l'ordinamento garantisce a tutti l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e che il pubblico concorso è lo strumento che corrobora l'affermazione del principio di uguaglianza nell'ambito del reclutamento del personale pubblico.

Dunque, il diritto di accesso al pubblico ufficio in condizioni di uguaglianza è garantito dall'espletamento del pubblico concorso, volto a selezionare le migliori professionalità necessarie all'amministrazione pubblica attraverso l'individuazione dei requisiti di ammissione e dei metodi di selezione del merito professionale che debbono essere funzionali al posto da ricoprire.

In questo modo l'Ordinamento giuridico garantisce anche il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97, comma 1, della Costituzione, del quale sono declinate il rispetto sia della legge e delle fonti – atto dell'ordinamento, sia dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, posti a fondamento anche della riforma del pubblico impiego attuata con il D.Lgs. 3/2/1993 n. 29, confluito nel D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 insieme alle modificazioni nel frattempo apportate.

In particolare, la Costituzione impone che la pubblica amministrazione sia retta dal canone del buon andamento che, per ciò che attiene al momento costitutivo del rapporto di impiego, consiste nell'immettere nell'amministrazione i soggetti che "dimostrino convenientemente la loro generica attitudine a svolgere le funzioni che vengono affidate a chi deve agire per la P. A."

Il concorso pubblico, in quanto meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, si configura quale metodo ottimale per la scelta di soggetti chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità nel rispetto delle previsioni dell'articolo 97, circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo Testo costituzionale, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza".

Con queste premesse, la previsione dell'obbligatorietà del **pubblico concorso aperto a tutti**, previsto dagli artt. 51, comma 1 e 3 della Costituzione, si colloca alla stregua di un principio fondamentale a rilevanza costituzionale che, in linea di massima, **non ammette defezioni**.

Invece, nel caso di specie, a causa delle concrete modalità di espletamento della prova, ovvero attraverso l'ausilio del computer, non di certo alla "portata" di tutti, non è stato garantito il diritto di accesso al pubblico ufficio in condizioni di uguaglianza, enucleabile dall'art. 51 della Cost.

Da ciò ne consegue l'illegittimità della prova preselettiva de qua e, pertanto, essa va annullata, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove del concorso.

4) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Pertanto, come detto poc'anzi, la scelta dell'Amm.ne di verificare le capacità dei candidati attraverso l'utilizzo del computer ha penalizzato gli aspiranti docenti meno giovani o quelli affetti da handicap che non sono riusciti a dimostrare la propria preparazione culturale e professionale, in alcuni casi dettata da diversi anni di esperienza e di insegnamento, per il semplice motivo che non sono molto avvezzi all'utilizzo del computer.

Si può facilmente dedurre che la tipologia di prova messa in atto e le caratteristiche del procedimento attivato, hanno rappresentato grave pregiudizio per i candidati meno giovani.

Ciò costituisce elemento di “discriminazione indiretta” in base all’età, in contrasto con l’art. 2, comma 1, lettera b del D.lgs. nr. 216 del 9 Luglio 2003, emanato in attuazione della Direttiva dell’Unione Europea 2000/78/CE per la “parità di trattamento in materia di occupazione”.

Invero, il citato art. 2, comma 1, lettera b, stabilisce che “discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.

Né la tipologia di prova ha l’obiettivo dichiarato di selezionare sulla base di abilità psicomotorie e visive, poiché esse non rientrano nelle abilità specifiche di attività di docenza e, quindi, non possono essere intese come rientranti nelle deroghe di cui all’art. 6 del Dlgs 216/2003.

Da ciò ne consegue l’illegittimità della prova preselettiva in quanto macchinosa, farraginosa e, comunque, non garantista di una selezione dei candidati più meritevoli.

5) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come già esposto in precedenza, il comma 6, dell’art. 5 del bando di concorso, che stabilisce che: “Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.[...]”

Ebbene, in merito occorre rilevare che la prova preselettiva, così come articolata, ovvero a causa del forte sbarramento previsto per l’ammissione alle successive prove, 35 risposte su 50, si è rivelata una vera e propria macchina infernale.

Insomma, si è attribuito esclusivo rilievo alla dimestichezza del candidato nell’utilizzo del computer, piuttosto che valutare la preparazione culturale e professionale dei candidati.

A ciò si aggiunga che lo scopo precipuo della preselezione, è quello di accertare il “possesso delle conoscenze di base” e, quindi, non di selezionare i vincitori del concorso.

Invero, le “prove preselettive” sono essenzialmente finalizzate alla semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, realizzando una prima selezione all’esclusivo fine di ovviare all’elevato numero di domande presentate. Trattasi, dunque, di prove finalizzate precipuamente a snellire le operazioni concorsuali ed a consentirne la più rapida conclusione attraverso un meccanismo di selezione dei candidati sulla base di una preparazione che non può che essere generale e, quindi, di una preparazione non approfondita, attesa la sottoposizione – nel prosieguo – dei candidati alle prove scritte ed orali (art. 9 del bando), esclusivamente alle quali deve essere attribuito il compito di vagliare il possesso dei requisiti specifici (cfr. TAR Sardegna, sent. 3 Ric. n. 4825/2004 21 agosto 2004, n. 1298; TAR Campania, Sez. IV, sent. 8 agosto 2003, n. 11038).

Pertanto, non può attribuirsi alla prova preselettiva una valenza di vera e propria prova concorsuale, facendo dipendere l’ammissione alle prove scritte addirittura dalla semplice circostanza di aver risposto esattamente a più di 35 domande su 50.

Non si dimentichi, poi, che il bando di concorso non qualifica come prova concorsuale la prova preselettiva.

Ciò, infatti, appare evidente dalla lettura delle disposizioni del bando di concorso.

In particolare, all'art. 5, comma 6, si legge: "Il punteggio della prova non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito."

Ciò mentre, la prova preselettiva, così come è stata disciplinata dall'Amm.ne resistente, non è stata concepita nell'ottica di ridurre ragionevolmente il numero dei partecipanti ma come se, in base alla stessa, si dovessero individuare i vincitori finali del concorso.

Peraltro, ciò risulta testimoniato dal fatto che la percentuale degli ammessi alle prove scritte nelle varie regioni si è attestata sul 33% dei partecipanti al concorso.

Da ciò ne consegue che la scelta di prevedere una percentuale così alta di risposte corrette per accedere alle successive fasi concorsuali, non appare consona alla fase concorsuale in cui ci troviamo, atteso che si tratta di una mera prova preselettiva e che la vera procedura concorsuale, in una prova scritta e una prova orale, nella valutazione dei titoli e nel periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.

Considerato quanto rilevato, ricorrono i presupposti per ritenere che il meccanismo di pre-selezione attuato in concreto dall'Amministrazione abbia subito deviazioni da quello predefinito, in distonia con qualsiasi criterio di adeguatezza e ragionevolezza.

In ragione di tale constatazione, va ravvisata l'inidoneità della prova preliminare in contestazione a realizzare la selezione nei termini previsti e pubblicizzati e, quindi, va dichiarato il diritto dei ricorrenti all'ammissione alle successive prove del concorso.

In tal senso, in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa, i Giudici di Palazzo Spada hanno disposto l'ammissione del ricorrente alle prove scritte, sul presupposto che "le modalità di espletamento della prova preselettiva non sembrano consentire il conseguimento dell'obiettivo prefigurato dalla normativa, consistente nell'accertamento dei requisiti culturali e professionali dei candidati" (Cfr. Consiglio di Stato, decisione n. 1915/1999).

Ed ancora: "In tale situazione appare pertanto corretto un intervento del giudice amministrativo che comporti la rinnovazione del procedimento di selezione in senso attuativo delle finalità sottese alle prescrizioni del bando e finalizzato nel contempo ad evitare che le carenze del concorso possano tradursi in una violazione di principi qualificanti presenti nel bando stesso"(Consiglio di Stato, Decisione 12.2.2010 n. 806).

Pertanto, la prova preselettiva, così come prevista dal bando di concorso, risulta essere illegittima e, quindi, va annullata. Così come sono illegittime le previsioni di gara che contemplano lo sbarramento di 35 domande su 50 per il superamento della prova e, per l'effetto, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'ammissione alle prove scritte del concorso.

6) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Un ulteriore aspetto meritevole di approfondimento che rende ulteriormente illegittima e, pertanto, passibile di annullamento la prova preselettiva de qua, è rappresentato dal fatto che la citata prova si è svolta presso le Aule Informatiche delle scuole individuate dal MIUR in prossimità della data prevista per lo svolgimento della preselezione.

In particolare, la prova è stata espletata con l'utilizzo dei computer in dotazione delle Istituzioni Scolastiche individuate dal MIUR.

Ebbene, in merito c'è da dire che tali computer sono gli stessi che vengono utilizzati dagli alunni delle medesime Istituzioni Scolastiche e che, per quanto possono essere funzionanti, sono apparecchiature soggette a logorio fisico e, quindi, con l'utilizzo ripetuto nel tempo, ma, soprattutto, da parte di diversi studenti, possono perdere le capacità e funzionalità iniziali.

Senza contare che la tecnologia si rinnova continuamente e spesso quella informatica migliora da un mese all'altro, rendendo migliori prestazioni in termini di qualità ma anche in termini di velocità.

Pertanto, non è improbabile che alcuni computer fossero più efficienti o tecnologicamente più avanzati rispetto ad altri.

Per cui, se si considera che i candidati avevano 50 minuti per rispondere a 50 quesiti a risposta multipla, appare evidente che la funzionalità o i tempi di risposta di un processore agli impulsi provenienti dal candidato hanno avuto un ruolo determinante sull'esito della prova.

Non si può escludere, quindi, che vi siano stati candidati favoriti dalla qualità dei computer rispetto ad altri candidati che hanno avuto la "sfortuna" di svolgere la prova su computer più vecchi.

Anche per tale verso ne consegue l'illegittimità della prova preselettiva de qua e, pertanto, essa va annullata, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi alle prove del concorso.

7) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Inoltre, i quesiti somministrati durante la prova preselettiva sono stati generati dal sistema in modalità random, vale a dire che a ciascun candidato sono stati proposti 50 quiz, estrapolati a caso da una batteria di 3500 quesiti.

I 50 quesiti somministrati si suddividevano in:

- 18 quiz rivolti a verificare le capacità di comprensione del testo;*
- 18 quiz rivolti a verificare le capacità logico-deduttive;*
- 7 quiz rivolti a verificare le conoscenze di informatica;*
- 7 quiz rivolti a verificare le conoscenze di una lingua straniera comunitaria.*

Ebbene, da premettere che i quiz di logica, così quelli per l'informatica e la lingua straniera non presentavano tutti le medesime difficoltà, per cui è logico pensare che i candidati non hanno avuto tutti le medesime opportunità, atteso che venivano estratti dalla batteria di 3500 – si ripete – in modalità casuale.

Per contro, i candidati avrebbero dovuto cimentarsi sugli stessi identici quesiti, in maniera tale da assicurare la parità di condizioni tra i concorrenti alla procedura de qua.

Infatti, se è vero che la scelta dei quesiti rientra nella libera discrezionalità degli esperti che hanno predisposto gli stessi test, e pur vero che in una prova preselettiva unica, le domande vanno formulate in maniera tale da evitare discriminazioni e/o disparità di trattamento tra i vari concorrenti.

Ciò mentre, la somministrazione di quesiti con un differente grado di difficoltà, ha creato discriminazioni e/o disparità di trattamento fra i candidati.

Il detto pregiudizio si è risolto in una ulteriore violazione della par condicio tra i candidati, nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. e di uguaglianza.

E' noto che le norme regolatrici dei concorsi sono dirette soprattutto a permettere un'idonea e corretta selezione fra i candidati, al fine di presceglierne i migliori attraverso una serie di prove di capacità e ad assicurare che tale scelta sia seria ed obiettiva.

Nella fattispecie in esame, invece, non è possibile concludere che la scelta degli aspiranti da ammettere alle prove scritte sia avvenuta in favore di coloro che attraverso la prova preselettiva abbiano dimostrato di possedere fondamenta culturali più corpose.

Ma non solo!

I quiz somministrati per verificare le capacità logico-deduttive, orientati a verificare le conoscenze di base dell'aritmetica, della matematica, dell'algebra, della geometria e della fisica, risultavano indubbiamente difficili, soprattutto per chi proveniva da una formazione umanistica.

Ciò mentre, i quesiti di comprensione del testo erano caratterizzati da assoluta semplicità.

Per cui coloro che possiedono una formazione umanistica hanno trovato difficoltà notevoli nella soluzione dei quiz per le capacità logico-deduttive, mentre coloro che hanno formazione tecnico-scientifica hanno potuto rispondere con minori difficoltà agli stessi quiz per le capacità logico-deduttive e nessuna difficoltà nel rispondere ai quiz per la comprensione del testo.

Ebbene, appare evidente che non è stata garantita l'uguaglianza e la par condicio tra i concorrenti.

Difatti, sono stati fortemente privilegiati i docenti appartenenti alle discipline tecnico-scientifiche rispetto ai docenti di formazione umanistica che hanno incontrato notevoli difficoltà per rispondere ai quesiti logico-deduttivi.

Infatti, richiedere ad un docente di lettere, che non ha dimestichezza con i numeri, di risolvere una sequenza alfanumerica, significa penalizzarlo nella fase iniziale della procedura concorsuale o, addirittura, impedirgli l'utile partecipazione al vero e proprio concorso, vertente sulle materie sulle quali ha dedicato diversi anni della propria vita, attinenti al posto o alla cattedra da ricoprire.

All'uopo, è opportuno precisare che pur rispondendo correttamente ai quesiti di comprensione del testo (18), a quelli di informatica (7) ed a quelli di lingua straniera (7), non si riusciva a raggiungere la soglia dei 35/50 prevista per il superamento della prova preselettiva.

Per cui, coloro che hanno una formazione tecnico-scientifica rispondendo con assoluta facilità ai quiz per la comprensione del testo (18) e, quindi, anche a quelli per le logico-deduttive (18) hanno anche potuto evitare di cimentarsi sull'informatica e sulla lingua straniera ed, in ogni caso, hanno avuto maggiori possibilità di superare la prova preselettiva.

Per ciò è evidente che gli atti impugnati vanno annullati.

8) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', ILLOGICITA', INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Infine, c'è da dire che la batteria dei 3500 quesiti è stata resa nota 20 giorni prima rispetto alla prima data della prova (17 dicembre), ma, di fatto, è stata resa disponibile, per i più capaci, non prima delle ore 20-21,00 del ventesimo giorno prima delle prove, che sono iniziate alle ore 9,00 del mattino del 17 dicembre e quindi sono stati resi noti non 20 giorni prima della prova, bensì 19 giorni e 12 ore prima.

Si rammenta che il bando ha previsto che i quiz sarebbero stati resi noti "almeno 20 giorni prima".

P.Q.M

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene a rapporto di pubblico impiego e che il contributo non è dovuto in quanto i ricorrenti, nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, non hanno avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a euro 32.298,699.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per i ricorrenti, giusta mandato a margine del presente atto".

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

Per la ricorrente Ciocia Annamaria per la classe di concorso A050:

Class e di conco rso	POS	Cognome	Nome	Data di nascita	ammesso con riserva	PROVA SCRIT TA /40	PRO VA ORA LE /40	TIT /20	TOTAL E /100	Prefe renze	TIT OL O DI RIS ER VA	SPE SOS TEG NO
A050	468	FRANCIOSI	FULVIA	20/10/1967		28	38	10	76			
A050	469	STABILE	CARMELA	26/09/1973		30	34	11,5	75,5	*		
A050	470	PLATO	MARIA ROSARIA	25/06/1970		28	35	12,5	75,5	*		
A050	471	MAGI	ILARIA	19/07/1978		28	36	11,5	75,5	*		
A050	472	CAFASSO	SALVATORE	05/09/1975	ammesso con riserva	28	38	9,5	75,5	*		
A050	473	RAPIDO	FLAVIA	11/04/1980		31	36	8,5	75,5			
A050	474	PENTA	MANUELA	21/01/1979		32	40	3,2	75,25			
A050	475	TURCO	GIOVANNA	31/05/1978		29	33	13	75	*		T
A050	476	ESPOSITO	GIOVANNA	05/11/1974		28	34	13	75	*		T
A050	477	GRECO	SALVATORE	01/10/1976		30	40	5	75	*		

A050	478	RANCHINO	MARIA ROSA	09/04/1975		30	40	5	75	*		
A050	479	MADONNA	TERESA	18/11/1973		28	34	13	75	*		T
A050	480	valiere	GIUSEPPE	25/01/1983	ammesso con riserva	28	40	7	75	*		
A050	481	CIMM1NO	MADDALENA	23/03/1981		28	37	10	75	*		
A050	482	D'AURIA	ROSALBA	04/10/1980	ammesso con riserva	33	38	4	75	*		
A050	483	DELLE DONNE	MATTEO	02/03/1979	ammesso con riserva	28	40	7	75	*		
A050	484	ESPOSITO	CARLA	29/06/1977		35	38	2	75	*		
A050	485	FARINA	AMALIA	13/05/1976		35	38	2	75	*		
A050	486	BATTAGLIA	MARIA RITA	23/10/1974		28	40	7	75	*		
A050	487	TISO	ANTONIETTA	29/05/1968		30	40	5	75			
A050	488	GUIDUCCI	GABRIELLA	21/11/1976		28	40	6,8	74,8	*		
A050	489	SCHIANO	MANUELA	21/08/1976		30	40	4,8	74,8			
A050	490	DI NAPOLI	LAURA	26/04/1980		28	37	9,5	74,5	*		
A050	491	SARMIENTO	NILDE	09/11/1967		28	35	11,5	74,5	*		
A050	492	CANNAVACCI LUOL	ERMELINDA	31/10/1975		28	38	8,5	74,5	*		T
A050	493	N1COLCENCO V	EMANUELA	12/08/1966		28	40	6,5	74,5	*		
A050	494	RAPELLI	OLGA	13/11/1979		28	38	8,5	74,5	*		
A050	495	CICERANO	MARIA	04/09/1976		28	35	11,5	74,5			
A050	496	ROMANO	SILVIA	15/12/1976		28	40	6,4	74,4	*		
A050	497	AUTIERO	ANNAMARIA	07/05/1969		29	40	5,4	74,4	*		
A050	498	DI LUCA	GIOCONDA	07/06/1972		29	38	7,4	74,4			
A050	499	MARIELLA	ANGELA MARIA	04/09/1974		29	34	11,25	74,25			
A050	500	RUSSO	CLAUDIA	29/08/1986	ammesso con riserva	31	40	3,2	74,2	*		
A050	501	DI MARCO	MARINA	09/04/1974		30	40	4,2	74,2			
A050	502	FERRANTE	GIOVANNA	10/06/1976		28	32	14	74	*		T
A050	503	CASTALDO	ALESSANDRA	05/11/1977		29	30	15	74	*		T
A050	504	CECERE	ROSANNA	29/11/1972		28	35	11	74,00 {			T
A050	505	TUBELLI	ELENA	02/12/1976	ammesso con riserva	28	40	6	74	*		
A050	506	PAONE	VITALIANO	17/03/1973		32	40	2	74	*		
A050	507	FERRARO	CARMELA	09/09/1978	ammesso con riserva	30	40	4	74	*		
A050	508	RUSSO	VERONICA	20/07/1975		32	40	2	74	*		

A050	509	FONZI	PAOLO ANDREA GIOVANNI	20/12/1973		28	40	6	74			
A050	510	PELLEGRINI	MARIO	27/07/1976		28	40	5,6	73,6			
A050	511	GARGIULO	MARIAGRAZIA	20/02/1970		29	30	14,5	73,5	*		T
A050	512	ROSINI	ALESSIA	28/11/1971		30	34	9,5	73,5			
A050	513	RANZO	CLAUDIA	10/04/1982		31	29	13,	73,5	*		
A050	514	ROSS)	ELENA	18/08/1974		28	38	7,5	73,5			T
A050	515	TIRINATO	MARIA VITTORIA	24/03/1978		32	37	4,4	73,4			
A050	516	REALE	GIORGIO	26/04/1979	ammesso con riserva	29	40	4,2	73,2	*		
A050	517	VIGNOLA	LIDIA	08/06/1976		28	40	5,2	73,2	*		
A050	518	MANGANIELL	ELISABETTA	12/02/1973		28	40	5,2	73,2			
A050	519	PROSDOCIMO	LUCA	10/04/1976		30	38	5	73	*		
A050	520	MERCURIO	NOBILE	18/05/1973		28	35	10	73	*		
A050	521	D'ORSI	ANNALISA	25/09/1970		29	40	4	73	*		
A050	522	D'ALESSIO	SERENA	01/09/1971		29	40	4	73	*		
A050	523	GAGLIONE	PASQUALE	01/01/1987	ammesso con riserva	36	35	2	73	*		
A050	524	LARAIA	RENATA	10/06/1985	ammesso con riserva	30	40	3	73	*		
A050	525	AVAGLIANO	CARMEN	29/12/1984	ammesso con riserva	30	37	6	73	*		
A050	526	CIOTOLA	ALEXANDRA	26/11/1984	ammesso con riserva	32	38	3	73	*		
A050	527	RUFFO	ANNALISA	12/11/1984	ammesso con riserva	28	40	5	73	*		
A050	528	SIMONE	MARIANGELA	18/01/1983	ammesso con riserva	33	38	2	73	*		
A050	529	GUIDA	CRISTINA	21/08/1981		28	35	10	73	*		
A050	530	CORDUA	MARA	26/10/1978		31	38	4	73	*		
A050	531	BENINCASA	ALFONSINA	18/03/1978		28	38	7	73	*		
A050	532	FABRIZIO	STEFANIA	19/06/1975		28	40	5	73	*		
A050	533	MANCINI	ASSUNTA	31/03/1975		30	28	15	73	*		T
A050	534	PAGANI	CAROLA ENRICA	13/04/1972		33	38	2	73	*		
A050	535	NUNZIATA	STEFANIA	05/11/1968		31	40	2	73	*		
A050	536	AMBROSINO	EMILIA	24/04/1968		28	37	8	73			
A050	537	COSENTINO	VALENTINA	26/02/1974		28	37	7,6	72,6			
A050	538	NAPOLITANO	CONSIGLIA	07/09/1970		28	30	14,5	72,5	*		
A050	539	CERASUOLO	EMMA	28/08/1960		28	35	9,5	72,5	*		

A050	540	RUSSO	ROSA	03/04/1981		30	32	10,	72,5	*		
A050	541	DELL'ACQUA	GIULIA	31/07/1978		30	33	9,5	72,5			
A050	542	ACAMPA	ELENA	14/11/1976		28	40	4,4	72,4			
A050	543	FAVA	LUCIA	28/03/1970		30	36	6,2	72,2			
A050	544	MAIORANO	ORNELLA	11/10/1974		28	28	16	72	*		T
A050	545	QUAGLIA	ANTONELLA	01/04/1982	ammesso con riserva	29	40	3	72	*		
A050	546	ULIANO	MARCELLO	06/11/1974		28	40	4	72	*		
A050	547	MAMONE CAP PIA	ILARI A	03/08/1977		30	35	7	72	*		
A050	548	NESE	ANGELAMARIA	27/03/1971		28	38	6	72	*		T
A050	549	DEL NEGRO	MARIA	24/02/1968		28	33	11	72	*		
A050	550	MALINCONICO	VALENTINA	08/07/1986	ammesso con riserva	30	40	2	72	*		
A050	551	MINCIONE	MARIA FILOMENA	28/08/1980	ammesso con riserva	28	40	4	72	*		
A050	552	POERIO	ROSA LEANDRA	08/07/1988	ammesso con riserva	29	40	3	72	*		
A050	553	DE SIMONE	RAFFAELLA	24/04/1988	ammesso con riserva	35	35	2	72	*		
A050	554	GIRARDI	LUCREZIA	25/07/1984	ammesso con riserva	28	38	6	72	*		
A050	555	LEONETTI	MARTA	15/08/1983	ammesso con riserva	28	40	4	72	*		
A050	556	GUGLIELMOT TI	PATRIZIA	29/09/1979		28	28	16	72	*		T
A050	557	GIORDANO	FRANCESCA	08/08/1979		28	36	8	72	*		
A050	558	PAGANO	DANIELE	17/11/1975		31	39	2	72	*		
A050	559	DE LUCA	ALESSANDRA	20/04/1972		30	40	2	72	*		
A050	560	CONTE	GERMANO CLAUDIO	11/10/1970		30	40	2	72			
A050	561	LOMBARDI	LOREDANA	11/03/1973		28	35	8,95	71,95			
A050	562	MENNELLA	FAUSTA	13/08/1973		28	35	8,75	71,75			
A050	563	NICCOLI	ANNALISA	23/10/1976		28	35	8,5	71,5	*		
A050	564	MANIACI	FRANCESCA	23/07/1975		29	39	3,5	71,5	*		
A050	565	DI MAIO	MARIA	12/10/1970		28	32	11,5	71,5	*		
A050	566	MARULO	VIVIANA	30/04/1977		28	35	8,5	71,5	*		
A050	567	DE MARTINO	ANNA CHIARA	13/07/1979		28	32	11,5	71,5	*		
A050	568	MASTROBUO NI	ADRIANA	01/09/1975		32	28	11,5	71,5	*		
A050	569	VOLZONE	ETTORE	13/07/1973		28	35	8,5	71,5	*		

A050	570	SCARINZI	MARIALINA	11/04/1964		28	32	11,5	71,5	*		
A050	571	MARTINI	PAOLO	07/03/1980		28	35	8,5	71,5			
A050	572	CHECCHI	ELENA	09/11/1975	ammesso con riserva	28	38	5,25	71,25			
A050	573	DI GUIDA	GRAZIA	23/11/1986	ammesso con riserva	30	38	3,2	71,2	*		
A050	574	SORRIENTO	ANNARITA	15/10/1979	ammesso con riserva	28	37	6,2	71,2			
A050	575	RUSSO	ANGELA	16/02/1970		28	38	5	71	*		
A050	576	NAPOLANO	MARIA MADDALENA	26/08/1980	ammesso con riserva	28	40	3	71	*		
A050	577	GAGLIARDI	LUCIA	06/07/1975		29	40	2	71	*		
A050	578	ALTAMURA	FABIANA	29/04/1976		28	40	3	71	*		
A050	579	DE VIVO	RAFFAELLA	03/09/1986	ammesso con riserva	28	40	3	71	*		
A050	580	AMBROSIO	GIUSEPPE	24/02/1986	ammesso con riserva	30	38	3	71	*		
A050	581	FIORILLO	MATILDE	28/07/1985	ammesso con riserva	29	40	2	71	*		
A050	582	DI GIACOMO	FRANCESCA	23/06/1984	ammesso con riserva	28	40	3	71	*		
A050	583	PELUSO	VINCENZO	29/05/1984	ammesso con riserva	28	40	3	71	*		
A050	584	CATALANO	ALESSANDRA	30/12/1983	ammesso con riserva	29	40	2	71	*		
A050	585	RUGGIERO	MARIA	01/05/1983	ammesso con riserva	28	40	3	71	*		
A050	586	BUONOPANE	RAFFAELLA	25/05/1980		28	38	5	71	*		
A050	587	POSTIGLIONE	VALERIA	18/06/1979	ammesso con riserva	30	38	3	71	*		
A050	588	MELILLO	CLELIA	03/04/1974		28	40	3	71	+		
A050	589	RICCARDI	IOLANDA	25/03/1974	ammesso con riserva	29	40	2	71	*		T
A050	590	CESARANO	LAURA	18/06/1970		30	37	4	71			
A050	591	PROCOPIO	SARA	24/10/1972		32	35	3,5	70,5	*		
A050	592	CASILLO	ROSARIA	15/11/1979	ammesso con riserva	28	38	4,5	70,5	*		
A050	593	MARRA	LISA	17/03/1979		28	34	8,5	70,5	*		
A050	594	DI SARNO	ANNA	10/06/1976		30	36	4,5	70,5	*		
A050	595	SCARANO	LUCIA	19/11/1974		29	33	8,5	70,5	*		
A050	596	LOFRANO	FRANCESCA	04/10/1982		28	29	13,5	70,5	*		
A050	597	MOCCIA	ANGELA	03/09/1982	ammesso con riserva	28	38	4,5	70,5			

A050	598	DE CRISTOFARO	ALESSANDRA	16/06/1984	ammesso con riserva	28	40	2,2	70,2			
A050	599	POTIGNANO	PAOLA	06/10/1972		28	38	4	70	*		
A050	600	TRAVAGLINO	CARMEN	30/09/1973		28	40	2	70	*		
A050	601	FREDA	STEFANA	24/10/1973		28	38	4	70	*		
A050	602	PIERNO	MARIA GRAZIA	08/03/1986	ammesso con riserva	28	40	2	70	*		
A050	603	DE VITA	ANNAMARIA	26/12/1971	ammesso con riserva	28	40	2	70	*		
A050	604	DI LORENZO	MARIA CARMELA	11/07/1968		28	38	4	70	*	**	
A050	605	RINALDI	MASSIMO	01/04/1973		28	37	5	70	*		
A050	606	CILENTO	SIMONA	16/08/1969		30	38	2	70	*		
A050	607	RANIERI	MARCELLA	10/03/1977	ammesso con riserva	28	38	4	70			
A050	608	BALBI	BARBARA	31/01/1972		28	40	2	70	*		
A050	609	SANTALUCIA	ROSARIO	08/04/1987	ammesso con riserva	28	40	2	70	*		
A050	610	CIMINO	ALESSANDRO	01/08/1984	ammesso con riserva	28	40	2	70	*		
A050	611	FATTORE	ELEONORA	09/06/1983	ammesso con riserva	28	38	4	70	*		
A050	612	MARCHI ANÒ	ANTONIA	11/06/1979	ammesso con riserva	28	35	7	70	*		
A050	613	AMABILE	GABRIELLA	02/04/1978		28	40	2	70	*		
A050	614	C UZZOLI NO	MARIA ANTONIETTA	05/06/1976		28	40	2	70	*		
A050	615	ERAMO	ROSA	27/07/1974	ammesso con riserva	28	40	2	70	*		
A050	616	PRISCO	ANGELA	28/06/1974	ammesso con riserva	30	36	4	70	*		
A050	617	RICCI	MARIASILVIA	12/09/1970		28	40	2	70			
A050	618	RAPUANO	SILVANA	23/01/1975	ammesso con riserva	28	33	8,6	69,6			
A050	619	POMPEI	VITTORIO	13/05/1977		29	32	8,5	69,5	*		
A050	620	LENZI	ROMINA	16/11/1977		29	30	10,	69,5	*		T
A050	621	FURCOLO	ILARIA	05/08/1969		28	35	6,5	69,5			
A050	622	ORTOLANI	MARGHERITA	16/07/1975		28	38	3,2	69,2	*		
A050	623	TAMBORRA	MARIAROSARIA	13/08/1968		30	37	2,2	69,2			
A050	624	FICHERA	LAVINIA	09/03/1976		29	37	3	69	*		
A050	625	FERRARA	ANGELA	18/06/1971		31	34	4	69	*		
A050	626	ACAMPORA	ANTONELLA	07/02/1974		29	38	2	69	*		
A050	627	COPPOLA	CINZIA	19/12/1968		28	38	3	69	*		

A050	628	BOVE	MARIA LUISA	08/02/1976		30	37	2	69	*		
A050	629	DE STEFANO	CESARE	27/01/1960	ammesso con riserva	31	36	2	69	*		
A050	630	CIRILLO	MARIA LAURA	28/12/1983	ammesso con riserva	30	36	3	69	*		
A050	631	VILLANI	ANTONELLA	22/09/1980	ammesso con riserva	28	38	3	69	*		
A050	632	CAROTENUTO	CONCETTA	18/08/1980		30	35	4	69	*		
A050	633	ARMANNI	NUNZIA	10/10/1978		28	38	3	69	*		
A050	634	TU FANO	ROSANNA	15/09/1978	ammesso con riserva	29	38	2	69	*		
A050	635	TUFANO	ROSANNA	15/09/1978	ammesso con riserva	29	38	2	69	*		
A050	636	ADINOLFI	MARINA	31/08/1978	ammesso con riserva	29	38	2	69	*		
A050	637	VANACORE	MARIA ROSARIA	23/06/1975		28	39	2	69	*		
A050	638	MAIOLINI	FRANCESCO SAVERIO	28/05/1975		29	38	2	69	*		
A050	639	ROSSI	FEDERICA	29/08/1973		28	38	3	69	*		
A050	640	ANNUNZIATA	GIOVANNA	11/12/1971		28	36	5	69	*		
A050	641	CHIUCHIARELLI	STEFANO	31/08/1964		29	38	2	69	*		
A050	642	ESPOSITO	GIUSEPPE	07/06/1955		33	32	4	69			
A050	643	VIVENZIO	LAURA	01/10/1972		28	38	2,5	68,5	*		
A050	644	LUBRANO LAVADERA	MANUELA	13/06/1977		28	36	4,5	68,5	*		
A050	645	LAVORGNA	ELENA	09/03/1981		28	30	10,5	68,5	*		
A050	646	MAI SANO	MARILENA	23/02/1978		28	38	2,5	68,5			
A050	647	PENNINO	ORIANA	07/05/1975	ammesso con riserva	28	38	2	68	*		
A050	648	MORIELLO	IDA	09/05/1976		30	28	10	68	*		T
A050	649	BOVE	RAFFAELLA	03/03/1975		28	37	3	68	*		
A050	650	POLITO	MARIA ASSUNTA	09/02/1972		28	38	2	68	*		
A050	651	BUONGIORNO	FILOMENA	08/11/1968		28	37	3	68	*		
A050	652	DANIELE	ROSA	07/06/1964		28	38	2	68	*		
A050	653	FUCILE	RAFFAELLA	17/01/1977	ammesso con riserva	28	38	2	68	*		
A050	654	FIorentino	ANNA	09/09/1974		28	37	3	68	*		
A050	655	SALVATO	CLAUDIA	15/09/1987	ammesso con riserva	30	35	3	68	*		
A050	656	DE ANGELIS	EMMA	26/07/1986	ammesso con riserva	29	35	4	68	*		

A050	657	FORTUNATO	STEFANIA	14/07/1985	ammesso con riserva	31	35	2	68	*		
A050	658	VITAMORE	ALESSANDRA	05/10/1981	ammesso con riserva	28	38	2	68	*		
A050	659	LETTJERI	GIUSEPPINA	04/02/1979	ammesso con riserva	28	36	4	68	*		
A050	660	CRISPINO	ROSARIA	18/05/1975		28	40	0	68	*		
A050	661	NAPOLI	MARGHERITA	20/07/1974		29	29	10	68	*		T
A050	662	CHERUBINI	VALERIA	07/08/1966		28	38	2	68			
A050	663	STANISLAO	IDA	19/01/1972		29	34	4,7	67,7			
A050	664	IPPOLITO	CINZIA	21/05/1972		28	38	1,5	67,5			
A050	665	ALTOBELLO	ROBERTA	21/06/1978		28	35	4,2	67,2	*		
A050	666	LONARDO	ANTONELLA	14/05/1975		33	30	4,2	67,2			
A050	667	COGLIANESE	MARIA ROSARIA	13/12/1975		28	35	4	67	*		
A050	668	NAPPI	STEFANIA	21/02/1972		28	37	2	67	*		
A050	669	DI BELLO	CLAUDIA	08/11/1972		31	34	2	67	*		
A050	670	VAINO	ADELE	06/05/1972		29	36	2	67	*		
A050	671	TOMASCO	ANTONELLA	29/12/1971		28	34	5	67	*		
A050	672	VARRIALE	MAURIZIO	21/09/1969		28	37	2	67			
A050	673	PICARDI	LUCIA	22/03/1984	ammesso con riserva	28	35	3,6	66,6			
A050	674	FUCILE	CIRA	10/02/1972		28	35	3,5	66,5			
A050	675	TORRE	LUCA	03/06/1975		28	28	10,1	66,1			
A050	676	PALMIERI	ERMIDA	11/12/1972		28	36	2	66	*		
A050	677	FERRANTE	MONICA	17/04/1970		29	35	2	66	*		
A050	678	LIMATOLA	ANTONIETTA	16/04/1989	ammesso con riserva	28	36	2	66			
A050	679	MILANESE	MARIA GIOVANNA	25/02/1982	ammesso con riserva	28	36	2	66	*		
A050	680	GAGLIARDI	TERESA	11/03/1979	ammesso con riserva	30	34	2	66	+		
A050	681	ELEUSI	PATRIZIA	17/12/1971		28	36	2	66	*		
A050	682	ISCARO	ANNALISA	01/09/1970		28	28	10	66			
A050	683	PURCARO	ROBERTA	16/09/1976		29	28	8	65	*		T
A050	684	CILLO	ANGELA GERARDA	03/05/1959		28	32	5	65	*		
A050	685	TRAMONTANO	VERONICA	06/09/1984	ammesso con riserva	28	35	2	65	*		
A050	686	RACCA	TERESA	11/05/1983	ammesso con riserva	32	28	5	65	*		
A050	687	PETRICELLI	CARMELA	06/01/1973	ammesso con riserva	28	35	2	65			

A050	688	PALUMBO	ANGELO	22/03/1972		28	34	2,2	64,25			
A050	689	CRISPINO	MARIA	07/04/1985	ammesso	28	34	2	64	*		
A050	690	ALUZZI	LUISA	08/07/1963	con riserva	28	34	2	64	*	**	
A050	691	SABIA	EMANUELA	19/10/1975		28	32	4	64	*		
A050	692	ESPOSITO	MARIANNA	29/01/1983	ammesso	28	34	2	64	*		
A050	693	SALVATORE	BEATRICE	24/07/1969	con riserva	28	30	6	64			
A050	694	SPANO	ELENA	24/02/1978	con riserva	29	30	4,2	63,2			
A050	695	FOLLO	RITA	16/08/1965		28	33	2	63	*		
A050	696	FRANCAVILLA	GIUSEPPINA	07/07/1973		28	33	2	63	*		
A050	697	GALLOZZI	MARINA	27/08/1960		28	30	5	63	*		
A050	698	CAMPANELLA	ANDREA	27/04/1976		28	33	2	63	*		
A050	699	ALVINO	MARCELLA	11/04/1974		28	33	2	63	*		
A050	700	PISANIELLO	CARMELA	20/02/1986	ammesso	28	33	2	63	*		
A050	701	DE ROSA	DONATELLA	17/09/1981	con riserva	28	32	3	63	*		
A050	702	LUMINOSO	MARIA	26/06/1973	con riserva	29	32	2	63	*		
A050	703	PASTORE	VINCENZA	02/05/1972		28	32	3	63			
A050	704	COSIMATO	ANNA	22/07/1968	ammesso	28	28	6,5	62,5			
A050	705	SABATINO	LUISA	18/08/1970	con riserva	28	32	2	62	*		
A050	706	TUMMOLO	MARIANNINA	29/07/1970		28	32	2	62	*		
A050	707	CICERANO	ALESSANDRA	27/05/1971		30	30	2	62	*		
A050	708	LALLI	GIULIANA	05/07/1974		28	32	2	62			
A050	709	INSERRA	GIULIA	08/03/1972		32	28	1,5	61,5			
A050	710	NAPOLETANO	STEFANIA	16/06/1973		29	30	2	61	*		
A050	711	CACCIATORE	SIMONA	20/05/1971		28	30	3	61			
A050	712	CALABRESE	GABRIELLA	08/01/1972		28	30	2	60			
A050	713	IACOBELLIS	PAOLO	08/09/1983	ammesso	20	28	4	52	*		
A050	714	DI CAPRIO	FRANCESCO	25/03/1983	con riserva	22	28	2	52			
					con riserva							

Per la ricorrente Ciocia Annamaria per la classe di concorso A043:

Classe di concorso	pos	Cognome	Nome	Data di nascita	ammesso con riserva	PRO SCRITTA /40	PROVA ORALE /40	TITOLI ; /20	TOTAL /100	Preferenze	TITOLO DI RISE RVA-	SPEC SOSTEGNO
A043	463	FRANCIOSI	FULVIA	20/10/1967		28	38	10	76			
A043	464	STABILE	CARMELA	26/09/1973		30	34	11,5	75,5	*		
A043	465	PLATO	MARIA ROSARIA	25/06/1970		28	35	12,5	75,5	*		
A043	466	MACI	ILARIA	19/07/1978		28	36	11,5	75,5	*		
A043	467	CAFASSO	SALVATORE	05/09/1975	ammesso con	28	38	9,5	75,5	*		
A043	468	RAPIDO	FLAVIA	11/04/1980		31	36	8,5	75,5			
A043	469	TURCO	GIOVANNA	31/05/1978		29	33	13	75	*		P
A043	470	ESPOSITO	GIOVANNA	05/11/1974		28	34	13	75	*		P
A043	471	GRECO	SALVATORE	01/10/1976		30	40	5	75	*		
A043	472	RANCHINO	MARIA ROSA	09/04/1975		30	40	5	75	*		
A043	473	MADONNA	TERESA	18/11/1973		28	34	13	75	*		P
A043	474	PAPALE	GIUSEPPE	25/01/1983	ammesso con riserva	28	40	7	75	*		
A043	475	CIMMINO	MADDALENA	23/03/1981		28	37	10	75	*		
A043	476	D'AURIA	ROSALBA	04/10/1980	ammesso con riserva	33	38	4	75	*		
A043	477	DELLE DONNE	MATTEO	02/03/1979	ammesso con riserva	28	40	7	75	*		
A043	478	ESPOSITO	CARLA	29/06/1977		35	38	2	75	*		
A043	479	FARINA	AMALIA	13/05/1976		35	38	2	75	*		
A043	480	BATTAGLIA	MARIA RITA	23/10/1974		28	40	7	75	*		
A043	481	TISO	ANTONIETTA	29/05/1968		30	40	5	75			
A043	482	GUIDUCCI	GABRIELLA	21/11/1976		28	40	6,8	74,8	*		
A043	483	SCHJANO	MANUELA	21/08/1976		30	40	4,8	74,8			
A043	484	DI NAPOLI	LAURA	26/04/1980		28	37	9,5	74,5	*		
A043	485	D'ALISE	LUISA	31/12/1977		28	38	8,5	74,5	*		P
A043	486	SARMENTO	NILDE	09/11/1967		28	35	11,5	74,5			
A043	487	CANNAVACCIUOLO	ERMELENDIA	31/10/1975		28	38	8,5	74,5	*		P
A043	488	NICOLCENCOV	EMANUELA	12/08/1966		28	40	6,5	74,5	*		
A043	489	RAPELLI	OLGA	13/11/1979		28	38	8,5	74,5	*		
A043	490	CICERANO	MARIA	04/09/1976		28	35	11,5	74,5			
A043	491	ROMANO	SILVIA	15/12/1976		28	40	6,4	74,4	*		
A043	492	AUTIERO	ANNAMARIA	07/05/1969		29	40	5,4	74,4	*		
A043	493	DI LUCA	GIOCONDA	07/06/1972		29	38	7,4	74,4			
A043	494	MARIELLA	ANGELA MARIA	04/09/1974		29	34	11,25	74,25			

A043	495	RUSSO	CLAUDIA	29/08/1986	ammess o con riserva	31	40	3,2	74,2	*		
A043	496	DI MARCO	MARINA	09/04/1974		30	40	4,2	74,2			
A043	497	FERRANTE	GIOVANNA	10/06/1976		28	32	14	74	*		P
A043	498	CASTALDO	ALESSANDR A	05/11/1977		29	30	15	74	*		P
A043	499	CECERE	ROSANNA	29/11/1972		28	35	11	74	*		P
A043	500	TUBELLI	ELENA	02/12/1976	ammess o con riserva	28	40	6	74	*		
A043	501	PAONE	VITALIANO	17/03/1973		32	40	2	74	*		
A043	502	FERRARO	CARMELA	09/09/1978	ammess o con riserva	30	40	4	74	*		
A043	503	FONZI	PAOLO ANDREA GIOVANNI	20/12/1973		28	40	6	74			
A043	504	PELLEGRINI	MARIO	27/07/1976		28	40	5,6	73,6			
A043	505	GARGIULO	MARIAGRAZI A	20/02/1970		29	30	14,5	73,5	*		P
A043	506	ROSINI	ALESSIA	28/11/1971		30	34	9,5	73,5	*		
A043	507	RANZO	CLAUDIA	10/04/1982		31	29	13,5	73,5	*		
A043	508	ROSSI	ELENA	18/08/1974		28	38	7,5	73,5	*		P
A043	509	FUNICIELLO	VALERIA	25/09/1979	ammess o con	29	36	8,5	73,5			P
A043	510	TI RINATO	MARIA VITTORIA	24/03/1978		32	37	4,4	73,4			
A043	511	REALE	GIORGIO	26/04/1979	ammess o con	29	40	4,2	73,2	*		
A043	512	VIGNOLA	LIDIA	08/06/1976		28	40	5,2	73,2	*		
A043	513	MANGANI ELLO	ELISABETTA	12/02/1973		28	40	5,2	73,2			
A043	514	PROSDOCIMO	LUCA	10/04/1976		30	38	5	73	*		
A043	515	MERCURIO	NOBILE	18/05/1973		28	35	10	73	*		
A043	516	D'ORSI	ANNALISA	25/09/1970		29	40	4	73	*		
A043	517	D'ALESSIO	SERENA	01/09/1971		29	40	4	73	*		
A043	518	GAGLIONE	PASQUALE	01/01/1987	ammess o con	36	35	2	73	*		
A043	519	LARAIA	RENATA	10/06/1985	ammess o con	30	40	3	73	*		
A043	520	AVAGLIANO	CARMEN	29/12/1984	ammess o con	30	37	6	73	*		
A043	521	CIOTOLA	ALEXANDRA	26/11/1984	ammess o con	32	38	3	73	*		
A043	522	RUFFO	ANNALISA	12/11/1984	ammess o con	28	40	5	73	*		
A043	523	SIMONE	MARIANGEL A	18/01/1983	ammess o con	33	38	2	73	*		
A043	524	GUIDA	CRISTINA	21/08/1981		28	35	10	73	*		
A043	525	CORDUA	MARA	26/10/1978		31	38	4	73	*		
A043	526	BENINCASA	ALFONSINA	18/03/1978		28	38	7	73	*		
A043	527	FABRIZIO	STEFANIA	19/06/1975		28	40	5	73	*		
A043	528	MANCINI	ASSUNTA	31/03/1975		30	28	15	73	*		P
A043	529	PAGANI	CAROLA ENRICA	13/04/1972		33	38	2	73	*		
A043	530	NUNZIATA	STEFANIA	05/11/1968		31	40	2	73	*		
A043	531	AMBROSINO	EMILIA	24/04/1968		28	37	8	73			

A043	532	COSENTINO	VALENTINA	26/02/1974		28	37	7,6	72,6			
A043	533	NAPOLITANO	CONSIGLIA	07/09/1970		28	30	14,5	72,5	*		
A043	534	CERASUOLO	EMMA	28/08/1960		28	35	9,5	72,5	*		
A043	535	DELL'ACQUA	GIULIA	31/07/1978		30	33	9,5	72,5			
A043	536	ACAMPA	ELENA	14/11/1976		28	40	4,4	72,4			
A043	537	FAVA	LUCIA	28/03/1970		30	36	6,2	72,2			
A043	538	MAIORANO	ORNELLA	11/10/1974		28	28	16	72	*		P
A043	539	QUAGLIA	ANTONELLA	01/04/1982	ammess o con	29	40	3	72	*		
A043	540	ULIANO	MARCELLO	06/11/1974		28	40	4	72	*		
A043	541	MAMONE CAP RI A	ILARIA	03/08/1977		30	35	7	72	*		
A043	542	NESE	ANGELAMAR IA	27/03/1971		28	38	6	72	*		P
A043	543	DEL NEGRO	MARIA	24/02/1968		28	33	11	72	*		
A043	544	MALINCONICO	VALENTINA	08/07/1986	ammess o con riserva	30	40	2	72			
A043	545	MINCIONE	MARIA FILOMENA	28/08/1980	ammess o con riserva	28	40	4	72	*		
A043	546	POERIO	ROSA LEANDRA	08/07/1988	ammess o con riserva	29	40	3	72	*		
A043	547	DE SIMONE	RAFFAELLA	24/04/1988	ammess o con riserva	35	35	2	72	*		
A043	548	GIRARDI	LUCREZIA	25/07/1984	ammess o con riserva	28	38	6	72	*		
A043	549	LEONETTI	MARTA	15/08/1983	ammess o con riserva	28	40	4	72	*		
A043	550	GUGLIELMOTTI	PATRIZIA	29/09/1979		28	28	16	72	*		P
A043	551	GIORDANO	FRANCESCA	08/08/1979		28	36	8	72	*		
A043	552	PAGANO	DANIELE	17/11/1975		31	39	2	72	*		
A043	553	DE LUCA	ALESSANDR A	20/04/1972		30	40	2	72	*		
A043	554	CONTE	GERMANO CLAUDIO	11/10/1970		30	40	2	72			
A043	555	LOMBARDI	LOREDANA	11/03/1973		28	35	8,95	71,95			
A043	556	MENNELLA	FAUSTA	13/08/1973		28	35	8,75	71,75			
A043	557	NICCOLI	ANNALISA	23/10/1976		28	35	8,5	71,5			
A043	558	MANIACI	FRANCESCA	23/07/1975		29	39	3,5	71,5	*		
A043	559	DI MAIO	MARIA	12/10/1970		28	32	11,5	71,5	*		
A043	560	MARULO	VIVIANA	30/04/1977		28	35	8,5	71,5	*		
A043	561	DE MARTINO	ANNA CHIARA	13/07/1979		28	32	11,5	71,5	*		
A043	562	MASTROBUON I	ADRIANA	01/09/1975		32	28	11,5	71,5	*		
A043	563	VOLZONE	ETTORE	13/07/1973		28	35	8,5	71,5	*		
A043	564	SCARINZI	MARIALINA	11/04/1964		28	32	11,5	71,5	*		
A043	565	MARTINI	PAOLO	07/03/1980		28	35	8,5	71,5			
A043	566	CHECCHI	ELENA	09/11/1975	ammess o con riserva	28	38	5,25	71,25			

A043	567	DI GUIDA	GRAZIA	23/11/1986	ammess o con riserva	30	38	3,2	71,2	*		
A043	568	SORRIENTO	ANNARITA	15/10/1979	ammess o con riserva	28	37	6,2	71,2			
A043	569	RUSSO	ANGELA	16/02/1970		28	38	5	71	*		
A043	570	NAPOLANO	MARIA MADDALENA	26/08/1980	ammess o con riserva	28	40	3	71	*		
A043	571	ALTAMURA	FABIANA	29/04/1976		28	40	3	71	*		
A043	572	DE VIVO	RAFFAELLA	03/09/1986	ammess o con riserva	28	40	3	71	*		
A043	573	AMBROSIO	GIUSEPPE	24/02/1986	ammess o con riserva	30	38	3	71	*		
A043	574	FIORILLO	MATILDE	28/07/1985	ammess o con riserva	29	40	2	71	*		
A043	575	Di GIACOMO	FRANCESCA	23/06/1984	ammess o con riserva	28	40	3	71	*		
A043	576	PELUSO	VINCENZO	29/05/1984	ammess o con riserva	28	40	3	71	*		
A043	577	CATALANO	ALESSANDR A	30/12/1983	ammess o con	29	40	2	71			
A043	578	RUGGIERO	MARIA	01/05/1983	ammess o con	28	40	3	71	*		
A043	579	BUONOPANE	RAFFAELLA	25/05/1980		28	38	5	71	*		
A043	580	POSTIGLIONE	VALERIA	18/06/1979	ammess o con	30	38	3	71	*		
A043	581	MELILLO	CLELIA	03/04/1974		28	40	3	71	*		
A043	582	RICCARDI	IOLANDA	25/03/1974	ammess o con	29	40	2	71	*		P
A043	583	CESARANO	LAURA	18/06/1970		30	37	4	71			
A043	584	PROCOPIO	SARA	24/10/1972		32	35	3,5	70,5	*		
A043	585	CASILLO	ROSARIA	15/11/1979	ammess o con	28	38	4,5	70,5	*		
A043	586	MARRA	LISA	17/03/1979		28	34	8,5	70,5	*		
A043	587	DI SARNO	ANNA	10/06/1976		30	36	4,5	70,5	*		
A043	588	SCARANO	LUCIA	19/11/1974		29	33	8,5	70,5	*		
A043	589	LOFRANO	FRANCESCA	04/10/1982		28	29	13,5	70,5	*		
A043	590	MOCCIA	ANGELA	03/09/1982	ammess o con	28	38	4,5	70,5			
A043	591	DE CRISTOFARO	ALESSANDR A	16/06/1984	ammess o con riserva	28	40	2,2	70,2			
A043	592	POTI G NANO	PAOLA	06/10/1972		28	38	4	70	*		
A043	593	TRAVAGLINO	CARMEN	30/09/1973		28	40	2	70	*		
A043	594	FREDA	STEFANA	24/10/1973		28	38	4	70	*		
A043	595	PIERNO	MARIA GRAZIA	08/03/1986	ammess o con	28	40	2	70	*		
A043	596	DE VITA	ANNAMARIA	26/12/1971	ammess o con	28	40	2	70	*		
A043	597	DI LORENZO	MARIA CARMELA	11/07/1968		28	38	4	70	*	**	
A043	598	RINALDI	MASSIMO	01/04/1973		28	37	5	70	*		
A043	599	CILENTO	SIMONA	16/08/1969		30	38	2	70	*		
A043	600	RANIERI	MARCELLA	10/03/1977	ammess o con	28	38	4	70	*		

A043	601	BALBI	BARBARA	31/01/1972		28	40	2	70	*		
A043	602	SANTALUCIA	ROSARIO	08/04/1987	ammess o con	28	40	2	70	*		
A043	603	CIMINO	ALESSANDR O	01/08/1984	ammess o con	28	40	2	70	*		
A043	604	FATTORE	ELEONORA	09/06/1983	ammess o con	28	38	4	70	*		
A043	605	MARCHIANO	ANTONIA	11/06/1979	ammess o con	28	35	7	70	*		
A043	606	CUZZOLINO	MARIA ANTONIETTA	05/06/1976		28	40	2	70	*		
A043	607	ERAMO	ROSA	27/07/1974	ammess o con	28	40	2	70	*		
A043	608	PRISCO	ANGELA	28/06/1974	ammess o con	30	36	4	70	*		
A043	609	RICCI	MARIASILVIA	12/09/1970		28	40	2	70			
A043	610	RAPUANO	SILVANA	23/01/1975	ammess o con	28	33	8,6	69,6			
A043	611	POMPEI	VITTORIO	13/05/1977		29	32	8,5	69,5	*		
A043	612	LENZI	ROMINA	16/11/1977		29	30	10,5	69,5	*		P
A043	613	FURCOLO	ILARIA	05/08/1969		28	35	6,5	69,5			
A043	614	ORTOLANI	MARGHERIT A	16/07/1975		28	38	3,2	69,2	*		
A043	615	TAMBORRA	MARIAROSA RIA	13/08/1968		30	37	2,2	69,2			
A043	616	FICHERA	LAVINIA	09/03/1976		29	37	3	69	*		
A043	617	FERRARA	ANGELA	18/06/1971		31	34	4	69	*		
A043	618	ACAMPORA	ANTONELLA	07/02/1974		29	38	2	69	*		
A043	619	COPPOLA	CINZIA	19/12/1968		28	38	3	69	*		
A043	620	BOVE	MARIA LUISA	08/02/1976		30	37	2	69	*		
A043	621	DE STEFANO	CESARE	27/01/1960	ammess o con	31	36	2	69	*		
A043	622	CIRILLO	MARIA LAURA	28/12/1983	ammess o con	30	36	3	69	*		
A043	623	VILLANI	ANTONELLA	22/09/1980	ammess o con	28	38	3	69	*		
A043	624	CAROTENUTO	CONCETTA	18/08/1980		30	35	4	69	*		
A043	625	ARMANNI	NUNZIA	10/10/1978		28	38	3	69	*		
A043	626	TUFANO	ROSANNA	15/09/1978	ammess o con	29	38	2	69	*		
A043	627	TUFANO	ROSANNA	15/09/1978		29	38	2	69	*		
A043	628	ADINOLFI	MARINA	31/08/1978	ammess o con	29	38	2	69			
A043	629	VANACORE	MARIA ROSARIA	23/06/1975		28	39	2	69			
A043	630	MAIOLINI	FRANCESCO SAVERIO	28/05/1975		29	38	2	69	*		
A043	631	ROSSI	FEDERICA	29/08/1973		28	38	3	69	*		
A043	632	ANNUNZIATA	GIOVANNA	11/12/1971		28	36	5	69	*		
A043	633	ESPOSITO	GIUSEPPE	07/06/1955		33	32	4	69			
A043	634	VIVENZIO	LAURA	01/10/1972		28	38	2,5	68,5	*		
A043	635	LUBRANO LAVADERA	MANUELA	13/06/1977		28	36	4,5	68,5	*		
A043	636	LAVORGNA	ELENA	09/03/1981		28	30	10,5	68,5	*		
A043	637	MAISANO	MARILENA	23/02/1978		28	38	2,5	68,5			
A043	638	PENNINO	ORIANA	07/05/1975	ammess o con	28	38	2	68	*		
A043	639	MORIELLO	IDA	09/05/1976		30	28	10	68	*		P

A043	640	BOVE	RAFFAELLA	03/03/1975		28	37	3	68	*		
A043	641	POLITO	MARIA ASSUNTA	09/02/1972		28	38	2	68	*		
A043	642	BUONGIORNO	FILOMENA	08/11/1968		28	37	3	68	*		
A043	643	DANIELE	ROSA	07/06/1964		28	38	2	68	*		
A043	644	FUCILE	RAFFAELLA	17/01/1977	ammess o con	28	38	2	68	*		
A043	645	FIORENTINO	ANNA	09/09/1974		28	37	3	68	*		
A043	646	SALVATO	CLAUDIA	15/09/1987	ammess o con	30	35	3	68	*		
A043	647	FORTUNATO	STEFANIA	14/07/1985	ammess o con	31	35	2	68	*		
A043	648	AUFFERO	GIOVANNI	15/06/1984	ammess o con	28	38	2	68			
A043	649	VITAMORE	ALESSANDR A	05/10/1981	ammess o con	28	38	2	68	*		
A043	650	LETTIERI	GIUSEPPINA	04/02/1979	ammess o con	28	36	4	68	*		
A043	651	CRISPINO	ROSARIA	18/05/1975		28	40	0	68	*		
A043	652	NAPOLI	MARGHERIT A	20/07/1974		29	29	10	68	*		P
A043	653	CHERUBINI	VALERIA	07/08/1966		28	38	2	68			
A043	654	STANISLAO	IDA	19/01/1972		29	34	4,7	67,7			
A043	655	IPPOLITO	CINZIA	21/05/1972		28	38	1,5	67,5			
A043	656	ALTOBELLO	ROBERTA	21/06/1978		28	35	4,2	67,2	*		
A043	657	LONARDO	ANTONELLA	14/05/1975		33	30	4,2	67,2			
A043	658	COGLIANESE	MARIA ROSARIA	13/12/1975		28	35	4	67	*		
A043	659	DI BELLO	CLAUDIA	08/11/1972		31	34	2	67	*		
A043	660	VAINO	ADELE	06/05/1972		29	36	2	67	*		
A043	661	TOMASCO	ANTONELLA	29/12/1971		28	34	5	67	*		
A043	662	VARRIALE	MAURIZIO	21/09/1969		28	37	2	67			
A043	663	PICARDI	LUCIA	22/03/1984	ammess o con	28	35	3,6	66,6			
A043	664	FUCILE	CIRA	10/02/1972		28	35	3,5	66,5			
A043	665	TORRE	LUCA	03/06/1975		28	28	10,1	66,1			
A043	666	PALMIERI	ERMIDA	11/12/1972		28	36	2	66	*		
A043	667	FERRANTE	MONICA	17/04/1970		29	35	2	66	*		
A043	668	LIMATOLA	ANTONIETTA	16/04/1989	ammess o con	28	36	2	66	*		
A043	669	MILANESE	MARIA GIOVANNA	25/02/1982	ammess o con	28	36	2	66	*		
A043	670	GAGLIARDI	TERESA	11/03/1979	ammess o con	30	34	2	66	*		
A043	671	ELEUSI	PATRIZIA	17/12/1971		28	36	2	66	*		
A043	672	ISCARO	ANNALISA	01/09/1970		28	28	10	66			
A043	673	PURCARO	ROBERTA	16/09/1976		29	28	8	65	*		P
A043	674	CILLO	ANGELA GERARDA	03/05/1959		28	32	5	65	*		
A043	675	TRAMONTANO	VERONICA	06/09/1984	ammess o con	28	35	2	65	*		
A043	676	RACCA	TERESA	11/05/1983	ammess o con	32	28	5	65	*		
A043	677	PETRICELLI	CARMELA	06/01/1973	ammess o con	28	35	2	65			
A043	678	PALUMBO	ANGELO	22/03/1972		28	34	2,25	64,25			

A043	679	CRISPINO	MARIA	07/04/1985	ammess o con	28	34	2	64			
A043	680	ALUZZI	LUISA	08/07/1963		28	34	2	64	*	*	
A043	681	SABIA	EMANUELA	19/10/1975		28	32	4	64	*		
A043	682	ESPOSITO	MARIANNA	29/01/1983	ammess o con	28	34	2	64	*		
A043	683	SALVATORE	BEATRICE	24/07/1969	ammess o con	28	30	6	64			
A043	684	SPANO	ELENA	24/02/1978		29	30	4,2	63,2			
A043	685	FOLLO	RITA	16/08/1965		28	33	2	63	*		
A043	686	FRANCAVILLA	GIUSEPPINA	07/07/1973		28	33	2	63	*		
A043	687	GALLOZZI	MARINA	27/08/1960		28	30	5	63	*		
A043	688	CAMPANELLA	ANDREA	27/04/1976		28	33	2	63	*		
A043	689	ALVINO	MARCELLA	11/04/1974		28	33	2	63	*		
A043	690	PISANIELLO	CARMELA	20/02/1986	ammess o con	28	33	2	63	*		
A043	691	DE ROSA	DONATELLA	17/09/1981	ammess o con	28	32	3	63	*		
A043	692	LUMINOSO	MARIA	26/06/1973		29	32	2	63	*		
A043	693	PASTORE	VINCENZA	02/05/1972		28	32	3	63			
A043	694	COSIMATO	ANNA	22/07/1968	ammess o con	28	28	6,5	62,5			
A043	695	SABATINO	LUISA	18/08/1970		28	32	2	62	*		
A043	696	TUMMOLO	MARIANNINA	29/07/1970		28	32	2	62	*		
A043	697	CICERANO	ALESSANDR A	27/05/1971		30	30	2	62			
A043	698	INSERRA	GIULIA	08/03/1972		32	28	1,5	61,5			
A043	699	CACCIATORE	SIMONA	20/05/1971		28	30	3	61			
A043	700	CALABRESE	GABRIELLA	08/01/1972		28	30	2	60			
A043	701	IACOBELLIS	PAOLO	08/09/1983	ammess o con	20	28	4	52	*		
A043	702	DI CAPRIO	FRANCESCO	25/03/1983	ammess o con	22	28	2	52			

Per la ricorrente Prencipe Maria Assunta, classe di concorso Scuola Primaria EE00:

Classe di concors o	POS	Cognome	Nome	Data di nascita	ammesso con riserva	PROVA	PROVA	TITOLI	TOTALE /100	Prefer enze	TITOL O DI RISER VA	SPEC
						SCRITTA	ORALE					SOST EGNO
						/40	/40	/20				
EE00	84	RUOCCO	MARIAUSIUA	09/11/1968		28	40	12,5	80,5	*		
EE00	85	NONNIS	EMILIA	06/06/1973		28	40	12,5	80,5	*		
EE00	86	DI PONIO	LAURA	06/11/1979		28	40	12,5	80,5	*		
EE00	87	SCOTTO DI	KATUSCIA	18/11/1982		28	38	14,5	80,5			J
EE00	88	MONTANARO	STEFANIA	03/02/1982		28	40	12,5	80,5	*		J
EE00	89	COMPAGNONE	MARINA	10/05/1976	ammes so con	33	40	7,5	80,5	*		
EE00	90	MASSARO	MICHELA	24/12/1979		34	40	6,5	80,5	*		
EE00	91	SCHIATTARELL	AMALIA	02/11/1963		34	39	7,5	80,5	*		
EE00	92	CESARANO	MARIA SANTINA	20/11/1978		36	40	4,5	80,5	*		

EEOO	93	RUSSOLILLO	ANDREINA	28/04/1980	ammesso con	29	40	11,5	80,5	*		J
EEOO	94	TUOZZO	CARMEN	17/09/1976		28	40	12,5	80,5			
EEOO	95	SANTANIELLO	MARIA	01/06/1974		28	40	12,2	80,25	*		
EEOO	96	CAPONE	FLORA	03/04/1973		28	40	12,2	80,25	»		
EEOO	97	CAMPANILE	ANTIMINA	20/07/1972		29	40	11,2	80,25	*		
EEOO	98	NAPOLITANO	RAFFAELA	19/05/1981		30	40	10,2	80,25	*		J
EEOO	99	DI GIORGIO	ILARIA	10/08/1967		28	40	12,2	80,25	*		
EEOO	100	BORRELLI	SIMONA	02/12/1972		30	37	13,2	80,25			
EEOO	101	FERRIGNO	MARINA	06/11/1974		29	40	11,2	80,2			
EEOO	102	SABBIA	NATALIA	21/12/1976		28	40	12	80	*		J
EEOO	103	DE FALCO	ROSSELLA	21/03/1978		32	37	11	80	*		J
EEOO	104	PASCALE	TERESA	19/04/1976		33	40	7	80			
EEOO	105	CASCIO	LAURA	12/12/1981		28	40	12	80	*		
EEOO	106	LEPRE	MARIA GRAZIA	23/12/1986		29	40	11	80			J
EEOO	107	RUSSO	MARIANNA	10/09/1986		28	40	12	80	*		J
EEOO	108	LIGUORI	MARIA RENATA	18/02/1981		28	40	12	80	*		J
EEOO	109	MIRRA	EMANUELA	18/03/1975		31	40	9	80	*		
EEOO	110	NICOLETTI	ANNALISA	01/09/1961		28	39	13	80	*		
EEOO	111	VOLZONE	PATRIZIA	13/07/1967		28	40	12	80	*		
EEOO	112	ARCOPINTO	MARIA	10/07/1981		34	40	6	80			
EEOO	113	RUSSO	GEMMINA	17/02/1973	ammesso con	28	38	13,75	79,75	*		
EEOO	114	PALOMBA	ANNA LIDIA	26/06/1977		28	40	11,7	79,75	*		
EEOO	115	SAGARIO	MARISA	09/12/1975		28	38	13,7	79,75			
EEOO	116	IAN NIELLO	DANIELA	09/02/1975		28	39	12,5	79,5	*		
EEOO	117	APREA	STEFANIA	16/10/1966		29	40	10,5	79,5	*		
EEOO	118	MELONE	ANTONELLA	02/01/1980		31	39	9,5	79,5	*		
EEOO	119	PICA	GABRIELLA	24/06/1982		36	40	3,5	79,5	*		
EEOO	120	LELLI	VIOLETTA	04/12/1979		34	40	5,5	79,5	*		
EEOO	121	VILLANO	SIMONA	03/01/1983		30	40	9,5	79,5	*		
EEOO	122	FUSCO	ANNUNZIATA	10/05/1982		34	40	5,5	79,5	*		
EEOO	123	ROSA	CARMELA	05/02/1981	ammesso	28	40	11,5	79,5	*		
EEOO	124	D'AMBROSIO	MADDALENA	08/02/1977		31	40	8,5	79,5	*		
EEOO	125	PERFETTO	SANTA	03/07/1976		30	40	9,5	79,5			J
EEOO	126	BATTIEMIELLO	ROBERTA	03/01/1978		29	37	13,2	79,25	*		
EEOO	127	FACENDA	PALMI RA	23/03/1977		30	39	10,2	79,25			
EEOO	128	CAMERLINGO	FABIANA	13/01/1978		28	40	11,2	79,25	*		
EEOO	129	CARFAGNA	GIULIANA	26/04/1974		28	40	11,2	79,25	*		
EEOO	130	INNEGUALE	NADIA	18/02/1969		29	39	11,2	79,25	*		
EEOO	131	ONDA	MARIA	22/03/1967		28	40	11,2	79,25	*		
EEOO	132	AMENDOLA	ELENA	16/12/1974		28	40	11,2	79,25			J
EEOO	133	MAJELLA	FLORA	12/10/1979		28	38	13	79	*		J
EEOO	134	IANNIELLO	FILOMENA	25/08/1965	ammesso	30	40	9	79	*		
EEOO	135	DI LAURO	ROSSELLA	03/01/1978		28	40	11	79	*		

EEOO	136	LAURITANO	CARMELA	14/03/1990		31	38	10	79	*		J
EEOO	137	CIMMINO	CLAUDIA	31/10/1983		28	40	11	79	*		J
EEOO	138	SPAGNUOLO	LUCIA	16/07/1978		33	40	6	79			
EEOO	139	AULETTA	CONCETTA	03/07/1971	ammess	28	40	10,7	78,75	*		
EEOO	140	TUCCILLO	ALBINA	05/11/1976		28	38	12,7	78,75	*		
EEOO	141	PUCA	ANNA	23/12/1981		31	40	7,75	78,75			
EEOO	142	AMBROSIO	LUCIA	19/09/1984		28	40	10,5	78,5			J
EEOO	143	BARRA	ELISABETTA	13/01/1973		35	40	3,5	78,5	*		
EEOO	144	PALUMBO	SIMONA	19/04/1979	ammess	28	40	10,5	78,5	*		
EEOO	145	DE MARTINO	FRANCESCA	25/03/1979		28	40	10,5	78,5	*		J
EEOO	146	PISTILLO	MARIAGIOVANNA	25/08/1987		30	40	8,5	78,5	*		
EEOO	147	DE PASCALE	CARLA	15/06/1981	ammess so con	33	40	5,5	78,5	*		
EEOO	148	BOERIO	VALENTINA	05/05/1977		28	40	10,5	78,5			
EEOO	149	BARONE	DANIELE	22/07/1972		29	40	9,45	78,45			
EEOO	150	FREDA	STEFANA	24/10/1973		30	39	9,25	78,25	*		
EEOO	151	ALTERIO	ANGELA	30/08/1960		28	40	10,2	78,25	*		
EEOO	152	VIVENZIO	LAURA	01/10/1972		28	40	10,2	78,25	*		
EEOO	153	BIAGINI	CARMEN	06/12/1969		28	40	10,2	78,25	*		
EEOO	154	FRANCESE	DANILA	25/02/1973		28	37	13,2	78,25	*		
EEOO	155	URSIDA	MARIANNA	13/08/1970		28	38	12,2	78,25	*		
EEOO	156	LORETO	ELENA	05/04/1977		34	35	9,25	78,25	*		
EEOO	157	DI GRUTTOLA	MARIA	03/05/1971		29	40	9,25	78,25	*		
EEOO	158	IMPERATO	ANNA ROSARIA	16/06/1987		28	40	10,2	78,25	*		J
EEOO	159	CRISCUOLO	ALFONSINA	18/09/1977		28	40	10,2	78,25	*		
EEOO	160	PREGONI	MARIANNA	16/12/1973		28	40	10,2	78,25			
EEOO	161	PARENTE	SIMONA	15/09/1982		33	40	5	78	*		
EEOO	162	BARONALE	VERONICA	07/02/1976	ammes so con	32	40	6	78	*		
EEOO	163	SANTONICOLA	MARIA	07/07/1971		28	40	10	78	*		
EEOO	164	LUONGO	MARIAJOSÈ	17/05/1980		31 40		7	78	*		
E EEO	165	MACI	ILARIA	19/07/1978		28	37	13	78	*		
EEOO	166	VALLEFUOCO	MARIA	21/03/1980		30	40	8	78	*		
EEOO	167	ACCONCIAGIOC	MARIA	02/08/1975		28	40	10	78	*		J
EEOO	168	BISOGNO	LAURA	22/11/1972		29	40	9	78	*		
EEOO	169	CASO	TONI A	08/01/1976		28	40	10	78	*		
EEOO	170	DI GIROLAMO	ERMELINDA	20/02/1989		28	40	10	78	*		J
EEOO	171	RINALDI	GIOVANNA	28/12/1988		28	40	10	78	*		J
EEOO	172	PANELLA	GIUSY	16/08/1988		28	40	10	78	*		J
EEOO	173	AU RI EMMA	CARMELA	28/03/1988		28	40	10	78			J
EEOO	174	FRUNCILLO	GIUSEPPINA	29/03/1985		28	40	10	78	*		J
EEOO	175	TORO	ORIANA	17/05/1982		30	40	8	78	*		
EEOO	176	VANACORE	MARIA	23/06/1975		28	40	10	78			
EEOO	177	LICCIARDI	MARTA	17/03/1978		30	38	9,75	77,75	*		
EEOO	178	INVIGORITO	EUFEMIA	26/02/1977		28	39	10,7	77,75	*		

EEOO	179	LIGUORI	MAURIZIA	12/08/1980		31	40	6,75	77,75	*		
EEOO	180	PINTO	MARGHERITA	05/07/1960		28	37	12,7	77,75	*		
EEOO	181	PANARO	FLORIANA	30/03/1979		28	40	9,75	77,75			
EEOO	182	COBUCCI	SABINA	28/11/1979		32	40	5,5	77,5	*		
EEOO	183	PELLEGRINO	ANTONIETTA	15/02/1977		29	38	10,5	77,5	*		
EEOO	184	CECERE	PAOLA	19/05/1978		28	39	10,5	77,5	*		
EEOO	185	QUATRALE	SILVANA	27/04/1983	ammesso con	36	37	4,5	77,5	*		
EEOO	186	BAMBACI	ANTONELLA	01/04/1977		30	39	8,5	77,5			J
EEOO	187	PONTEL	BARBARA	14/01/1967		31	40	6,5	77,5	*		
EEOO	188	VISCONTI	VALENTINA	22/02/1983		28	40	9,5	77,50	*		J
EEOO	189	SIANO	LUCIA	20/05/1981	ammesso con	28	35	14,5	77,5	*		
EEOO	190	DE VITA	GENOEFFA	25/09/1971		29	40	8,5	77,5			
EEOO	191	DE FELICE	ROSA	03/01/1964		28	40	9,25	77,25	*		
EEOO	192	NAPOLITANO	PAOLA	04/06/1974		30	37	10,2	77,25	*		
EEOO	193	VOZZELLA	MARIA PAOLA	02/04/1972		29	40	8,25	77,25	*		
EEOO	194	DINACCI	PAOLA	13/02/1973		28	40	9,25	77,25	*		
EEOO	195	TUCCI	GIOVANNI	02/01/1964		32	34	11,2	77,25			
EEOO	196	AMBROSINO	LUCILLA	08/12/1978		28	38	11,2	77,2			
EEOO	197	ARIANNA	GIUSEPPINA	31/08/1982		28	40	9	77	*		
EEOO	198	BRANCA	DANIELE	06/06/1976		28	40	9	77	*		J
EEOO	199	LO SAPIO	PASQUALINA	14/06/1988		28	40	9	77	*		J
EEOO	200	CENTOLA	VALENTINA	02/04/1988		28	39	10	77	*		J
EEOO	201	D'ALESSANDRO	CINZIA	03/02/1983		30	40	7	77	*		
EEOO	202	SERER	ALESSANDRA	26/02/1982		33	40	4	77	*		
EEOO	203	LO NOCE	SILVIA	24/07/1981		29	38	10	77	*		J
EEOO	204	LIGUORI	VALENTINA	21/01/1980		33	40	4	77	*		
EEOO	205	LAUDONIA	MARA	18/02/1979		[28	40	9	77	*		
EEOO	206	CIRILLO	MARIA	04/12/1973		28	40	9	77	*		
EEOO	207	CANZANELLA	LUCA	02/05/1972	ammesso con	28	40	9	77			
EEOO	208	VESPA	ANNA	10/10/1964		28	40	8,75	76,75			
EEOO	209	DE VIVO	ASSUNTA	12/06/1973		28	40	8,75	76,75	*	**	
EEOO	210	DI CATERINO	ANTONELLA	29/05/1983		28	40	8,75	76,75	*		
EEOO	211	IZZO	ANNA	13/05/1969	ammesso con	28	40	8,75	76,75	*		
EEOO	212	RENZA	ANTONELLA	17/06/1980	ammesso con	28	38	10,75	76,75	*		J
EEOO	213	IZZO	MAURIZIO	04/07/1969		35	36	5,75	76,75			
EEOO	214	BASSO	LOREDANA	20/12/1972	ammesso con	30	35	11,5	76,5	*		
EEOO	215	MORELLA	GIOVANNA	24/06/1980		28	38	10,5	76,5	*		
EEOO	216	CALENZO	GIUSEPPINA	11/11/1975		36	32	8,5	76,5	*		
EEOO	217	CRISCUOLO	ANNA	05/08/1982		28	40	8,5	76,5	*		J
EEOO	218	BESIA	DANIELA	07/06/1982	ammesso	28	40	8,5	76,5	*		J
EEOO	219	AMATO	MARIANGELA	21/10/1976		30	36	10,5	76,5	*		J

EEOO	220	DEL GAUDIO	GIOVANNA BATTISTA	25/02/1965		28	40	8,5	76,5	*	**	
EEOO	221	SPAGNUOLO	MARIA GRAZIA	10/03/1976		30	40	6,5	76,5	*		
EEOO	222	CINIELLO	ANGIOLINA	01/05/1969		28	40	8,5	76,5	*		
EEOO	223	PREZIOSO	MARIA	08/07/1983		33	40	3,5	76,5	*		
EEOO	224	BASILE	MARIANNA	21/05/1978		28	40	8,5	76,5	*		J
EEOO	225	DI LUCA	MARIA LIBERA	07/02/1989		28	40	8,5	76,5	*		J
EEOO	226	ESPOSITO	GIUSEPPINA	05/04/1984		28	40	8,5	76,5			
EEOO	227	LIGUORI	CLELIA	20/10/1983		31	40	5,5	76,5	*		
EEOO	228	MARINO	PAOLA	29/06/1983		35	36	5,5	76,5	*		
EEOO	229	SPISTO	STEFANIA	25/08/1979		28	36	12,5	76,5	*		J
EEOO	230	PARRILLO	ANTONELLA	15/01/1978		32	39	5,5	76,5			
EEOO	231	PIZZA	NUNZIA	16/11/1971		28	40	8,25	76,25	*		
EEOO	232	OLIVIERI	ANTONELLA	20/05/1988		28	40	8,25	76,25	*		J
EEOO	233	DI CARLO	PIERA	18/07/1978		29	40	7,25	76,25	*		
EEOO	234	MARZOCHELLA	LOREDANA	16/03/1975		28	39	9,25	76,25	*		
EEOO	235	DE GIROLAMO	VIRGINIA	21/09/1961		31	38	7,25	76,25			
EEOO	236	D'ALESSANDRO	CARMELA	05/01/1971	ammesso con	28	40	8,2	76,2			J
EEOO	237	PONE	OLIMPIA	06/08/1965		28	39	9	76	*		
EEOO	238	DI ZEO	ANNA	17/10/1976		28	38	10	76	»		
EEOO	239	NAPOLANO	MELANIA	25/05/1980		28	40	8	76			J
EEOO	240	ESPOSITO	AMALIA	25/01/1979		28	40	8	76	*		
EEOO	241	LOMBARDI	MIRELLA	03/02/1969		28	40	8	76	*		
EEOO	242	DI CARLUCCIO	CARMELINA	05/07/1975		29	40	7	76	*		
EEOO	243	SEVERINO	MARIA	02/01/1956		28	40	8	76			
EEOO	244	PLAITANO	BRIGIDA	28/02/1967		28	40	8	76		**	
EEOO	245	MUSTO	IDA	18/07/1982		28	40	8	76	*		
EEOO	246	DE ROSA	SALVATORE	18/01/1983		30	40	6	76	*		
EEOO	247	ACAMPORA	GIUSEPPINA	24/07/1982		30	40	6	76	*		
EEOO	248	DI GENNARO	MARIAROSARIA	06/05/1982		33	39	4	76	*		
EEOO	249	DELLA RAGIONE	MARIANNA	02/07/1981		30	38	8	76	*		
EEOO	250	IICCIARDI	MARIA	10/12/1980		30	40	6	76	*		
EEOO	251	LUBRANO	AMALIA	17/05/1978	ammesso con	28	40	8	76	*		
EEOO	252	MAUTHE	ILARIA	05/08/1973		31	39	6	76	*		
EEOO	253	RUSO	ANGELA	30/03/1969		28	40	8	76			
EEOO	254	COLASANTO	ALESSANDRA	29/12/1976		30	40	5,75	75,75	*		
EEOO	255	PICONE	FRANCESCA	18/06/1978		30	37	8,75	75,75			
EEOO	256	CARNÀ	ELISABETTA	08/10/1975		28	40	7,7	75,7			
EEOO	257	VILLANI	CONCETTA	11/11/1962		28	38	9,5	75,5	*		
EEOO	258	PULCINO	MARIATERESA	17/05/1971		28	38	9,5	75,5	*		
EEOO	259	IACCARINO	MARINA	09/08/1970		29	36	10,5	75,5	*		
EEOO	260	DONNARUMMA	GUGLIELMINA	02/11/1978		28	39	8,5	75,5	*		J
EEOO	261	DIANA	RAFFAELLA	08/07/1978		28	40	7,5	75,5	*		
EEOO	262	MAROTTA	MADDALENA	22/08/1973		28	40	7,5	75,5	*		

EEOO	263	CARNEVALE	ROSA	30/07/1977		29	40	6,5	75,5	*		
EEOO	264	DI GENNARO	LUISA	02/06/1981		28	38	9,5	75,5	*		
EEOO	265	MOLINARO	ANTONELLA	20/06/1979		34	38	3,5	75,5	*		
EEOO	266	VOLLONO	CECILIA	09/08/1974		28	39	8,5	75,5	*		
EEOO	267	RAO	ANTONINA	18/06/1969		32	40	3,5	75,5	*		
EEOO	268	MARRA	MARIA CRISTINA	21/05/1980	ammess o con	28	40	7,5	75,5			
EEOO	269	CITO	GIUSEPPINA	21/04/1965	ammess o con	28	39	8,25	75,25	*		
EEOO	270	ANTIGNANI	GIUSEPPINA	26/07/1970		28	38	9,25	75,25	*		
EEOO	271	DI MICCO	NUNZIA	30/06/1964		28	40	7,25	75,25	*		
EEOO	272	RAGNI	TIZIANA	23/02/1973		28	38	9,25	75,25	*		
EEOO	273	GARBO	PAOLO	30/06/1967		28	40	7,25	75,25			
EEOO	274	CAMPOSANO	ANTONIA	19/10/1978	ammess	28	40	7	75	*	**	
EEOO	275	PISCITELLI	LAURA	09/09/1966		29	40	6	75	*		
EEOO	276	GAGLIANO	FLAVIA	13/03/1972		28	36	11	75	*		
EEOO	277	PAPA	MARIALUISA	29/08/1978		30	36	9	75	*		
EEOO	278	FIORENZA	PAOLA	05/06/1978	ammes so con	31	40	4	75	*		
EEOO	279	LA CANNA	ANASTASIA	17/09/1971		28	40	7	75	*		
EEOO	280	ZIMBARDI	LUCIA ROSARIA	24/02/1983		31	37	7	75	*		
EEOO	281	PIRONE	JOLANDA	07/06/1977	ammess o con	30	39	6	75	*		
EEOO	282	IZZO	SONIA	23/08/1976		31	40	4	75			
EEOO	283	I ANNOTTA	ELISA	18/09/1971	ammes	30	39	5,75	74,75			
EEOO	284	SOLLA	ADRIANA	20/05/1977		28	40	6,6	74,6			
EEOO	285	ANGELINO	TERESA	15/10/1978	ammes so cobn	30	38	6,5	74,5	*		
EEOO	286	PISACANE	GIUSEPPINA	11/09/1973		28	40	6,5	74,5	*		
EEOO	287	SORRENTINO	MARIA	02/08/1975		28	40	6,5	74,5	*		
E EEO	288	CHERICI	AMALIA	28/03/1970		28	40	6,5	74,5	*		
EEOO	289	ZAFFARANO	MARIA LUISA	14/07/1982	ammes so con	28	40	6,5	74,5	*		
EEOO	290	FITTI PALDI	MIRELLA	25/02/1979	ammes so con	30	40	4,5	74,5	*		
EEOO	291	ASCIONE	ELISABETTA	18/04/1978		33	40	1,5	74,5	*		
EEOO	292	MALAFRONTI	MARIA	30/01/1978		33	40	1,5	74,5	*		
EEOO	293	MASTROIANNI	PAOLA	01/10/1974		29	40	5,5	74,5	*		
EEOO	294	DELLA VOLPE	GIUSEPPINA	08/05/1973		28	40	6,5	74,5	*		
EEOO	295	DELLA ROCCA	NICOLETTA	23/07/1966		28	32	14,5	74,5			
EEOO	296	D AGOSTI NO	ANNALISA	16/08/1979	ammes so con	28	38	8,25	74,25	*		J
EEOO	297	MOLINARO	MARIA	11/08/1983		28	40	6,25	74,25		**	
EEOO	298	PONTICELLI	ANGELA	23/08/1982		32	38	4,25	74,25	*		
EEOO	299	MAGLIONE	ADA	15/07/1976		28	40	6,25	74,25			
EEOO	300	MAGNO	AGNESE	19/03/1930		28	39	7	74	*		
EEOO	301	MARTORELLI	MARIA GRAZIA	30/10/1966	ammes so con	28	39	7	74	*		

EEOO	302	AMBROSANO	IRENE	09/07/1983		32	38	4	74	*		
EEOO	303	OLIVA	CHIARA	28/08/1974		28	40	6	74	*		
EEOO	304	MOSCATIELLO	ALESSANDRA	15/04/1980		30	40	4	74	*		
EEOO	305	DUBBIO	VALENTINA	26/03/1980		28	38	8	74	*	**	
EEOO	306	NAPOLANO	VITTORIA	26/10/1983		28	40	6	74	*		
EEOO	307	BIANCO	SIMONA	26/02/1982		28	40	6	74	*		
EEOO	308	RUSSO	EUGENIA	12/11/1981		28	40	6	74	*		
EEOO	309	LIMODIO	CARMELA	31/05/1980		30	40	4	74	*		
EEOO	310	PIROZZI	ANGELA	09/03/1979	ammes so con	28	40	6	74	*		
EEOO	311	TORTI	STEFANIA	12/10/1975		32	40	2	74	*		
EEOO	312	ALTERISIO	CARMELA	17/06/1975		34	36	4	74			
EEOO	313	ZIMMARO	MONICA	02/06/1971		28	40	5,7	73,7			
EEOO	314	DE CICCIO	STEFANIA	28/01/1969		28	37	8,5	73,5	*		
EEOO	315	MANGO	ILARIA	15/11/1977	ammes so con	29	39	5,5	73,5	*		
EEOO	316	PAPALINO	FRANCESCA	25/07/1975	ammes so con	28	39	6,5	73,5	*		J
EEOO	317	CASSANO	IMMACOLATA	05/03/1975		28	40	5,5	73,5	*		
EEOO	318	RISPOLI	MARINA	24/09/1956		28	40	5,5	73,5	*		
EEOO	319	QUARANTA	CARMEN	03/07/1980		28	37	8,5	73,5	*		
EEOO	320	DEL POZZO	MARIA	17/10/1963		28	37	8,5	73,5	*		
EEOO	321	ROMANO	MARIA	24/11/1973		28	38	7,5	73,5	*		
EEOO	322	PIZZUTI	ANNA	23/03/1976		31	39	3,5	73,5	*		
EEOO	323	PETRUOLO	IDA	13/04/1975		31	40	2,5	73,5	*		
EEOO	324	ORSOLILLO	GIUSY	26/04/1974		28	40	5,5	73,5	*		
EEOO	325	FUSCO	GIOVANNA	01/11/1968		29	35	9,5	73,5	*		
EEOO	326	PISCOPO	ANGELA	05/09/1982		28	40	5,5	73,5	*		
EEOO	327	EDEROCLITE	MARIO	04/10/1983		29	40	4,5	73,5	*		
EEOO	328	LA GATTA	LINA	05/01/1983		30	38	5,5	73,5	*		
EEOO	329	Di NUNZIO	PAOLA	15/02/1982		30	40	3,5	73,5	*		
EEOO	330	TODISCO	MARISA	04/06/1977	ammes	28	40	5,5	73,5	*		
EEOO	331	FERRANTE	ASSUNTA	30/10/1976		28	38	7,5	73,5	*		
EEOO	332	PELOSI	CARMEN	14/03/1975		30	40	3,5	73,5	*		
EEOO	333	MATTIELLO	ANTONIA	29/06/1974		32	40	1,5	73,5	*		
EEOO	334	CHIANESE	SILVANA	12/02/1972		30	40	3,5	73,5	*		
EEOO	335	ZAMBRANO	GAETANINA	05/05/1971		30	38	5,5	73,5			
EEOO	336	QUERCIA	CLAUDIA	13/11/1967		28	40	5,5	73,5			
EEOO	337	LA CASA	MARIA	28/05/1965		28	36	9,25	73,25			
EEOO	338	AMARANTE	CARMELA	12/05/1975		28	40	5	73	*		
EEOO	339	DI LORENZO	MARIA	11/07/1968		28	38	7	73	*	**	
EEOO	340	GIARDIELLO	GIOVANNA	11/02/1981	ammes	30	39	4	73	*		
EEOO	341	CERCIELLO	ANGELA	12/07/1979		31	40	2	73	*		
EEOO	342	TRIUNFO	ALESSANDRA	31/05/1978		29	40	4	73	*	**	
EEOO	343	PELUSO	ANNUNZIATA	21/09/1982		30	37	6	73	*		

EEOO	344	PI ROZZI	BARBARA	05/01/1982		30	37	6	73	*		
EEOO	345	ERRICO	MARILENA	13/08/1978		29	40	4	73			
EEOO	346	CUOMO	ANNALISA	21/09/1974		28	37	7,75	72,75			
EEOO	347	COSTABILE	CLAUDIA	16/03/1979	ammes	28	38	6,5	72,5	*		
EEOO	348	SPARANO	LOREDANA	11/07/1978		29	40	3,5	72,5	*		
EEOO	349	PIZZO	NICOLETTA	10/08/1978	ammes	28	37	7,5	72,5	*		
EEOO	350	DE NICOLA	ROSARIA	23/09/1977		29	40	3,5	72,5	*		
EEOO	351	PACIOLLA	BRUNELLA	24/10/1973		28	40	4,5	72,5	*		
EEOO	352	PAVIA	PAOLA	03/05/1972		30	37	5,5	72,5	*		
EEOO	353	DI SOMMA	ANTONIETTA	31/05/1978		28	38	6,5	72,5	*		
EEOO	354	SCHETTINO	EDVIGE	08/12/1982		28	40	4,5	72,5	*		
EEOO	355	DE VARGAS	EMILIA ANNA	11/08/1982		28	40	4,5	72,5	*		
EEOO	356	MARCHITELLI	ILARIA	30/11/1978		28	40	4,5	72,5	*		
EEOO	357	CIMMINO	ROSARITA	10/01/1978		28	37	7,5	72,5	*		
EEOO	358	SETTINO	ELENA	20/09/1974		31	40	1,5	72,5	*		
EEOO	359	D'ONOFRIO	ANGELA	17/04/1971		28	40	4,5	72,5			
EEOO	360	PASTORE	RAFFAELA	21/08/1968		29	37	6,5	72,5			
EEOO	361	DI RUBBA	MARIA FRANCA	23/08/1982		28	40	4,25	72,25	*		
EEOO	362	FETTO	ANTONELLA	08/06/1983	ammes	28	40	4,25	72,25			
EEOO	363	MOSCARIELLO	ALFONSO	08/03/1984	ammes	28	40	4	72	*		
EEOO	364	DAMBROSIO	CLARA	07/02/1968		28	40	4	72			
EEOO	365	FRUSCIANTE	ANNAMARIA	05/04/1976		28	38	6	72	*		
EEOO	366	TORTORA	MICHELA	17/06/1974	ammes	33	35	4	72	*		
EEOO	367	MOLINARO	MARIA	17/04/1969		28	40	4	72			
EEOO	368	ELEFANTE	ILARIA	11/07/1983	ammes	28	40	4	72	*		
EEOO	369	CAFARO	ANTONELLA	09/06/1978	ammes	29	39 4,00		72	*		
EEOO	370	PAGLIUCA	MARIA LUISA	24/01/1984		28	40	4	72	*		
EEOO	371	BOSCO	TERESA	04/06/1983		28	40	4	72	*		
EEOO	372	PETTO	NATASCIA	28/02/1983		28	40	4	72	*		
EEOO	373	FEOLA	MARIATERESA	17/01/1983		28	40	4	72	*		
EEOO	374	IONICO	ANNAMARIA	31/10/1982		29	38	5	72	*		
EEOO	375	VITALE	LETIZIA	06/06/1982		28	40	4	72	*		
EEOO	376	MARIGLIANO	ANTONELLA	22/01/1982		28	40	4	72	*		
EEOO	377	GRIMALDI	SAMANTA	01/03/1980		30	40	2	72	*		
EEOO	378	GATTO	CONCETTA	11/01/1978		28	40	4	72	*		
EEOO	379	GRAZIANO	ANTONIETTA	01/04/1975		28	40	4	72	*		
EEOO	380	DI RESTA	ROSA	06/08/1974		28	40	4	72	*		
EEOO	381	MORRA	CLAUDIA	15/03/1965		28	38	6	72			
EEOO	382	TERRACCIANO	MARIA	09/04/1979	ammes	28	38	5,75	71,75	*		
EEOO	383	PANICO	ROSA	06/03/1984	ammes	28	40	3,75	71,75	*		
EEOO	384	BICEGLIA	CINZIA	18/08/1968		28	40	3,75	71,75			
EEOO	385	ROMANO	ALESSANDRA	29/07/1971		28	38	5,5	71,5			

EEOO	386	CASILLO	ENRICA	19/10/1972		28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	387	MUCCIO	GIUSEPPINA	22/09/1981	ammes	28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	388	MARZANO	BRIGIDA	09/04/1980	ammes	29	37	5,5	71,5	*		
EEOO	389	MAGLIO	GELSOMINA	14/12/1979	ammes	28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	390	DE LUCA	ANNACLAUDIA	22/11/1973		28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	391	SALZILLO	ANGELINA	30/01/1978		28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	392	CATANIA	GIULIANA	05/11/1971		32	38	1,5	71,5	*		
EEOO	393	DI PUORTO	ANNALISA	15/09/1978		28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	394	ARRIVIELLO	REGINA	16/04/1979		29	38	4,5	71,5	*		
EEOO	395	PASCUCCI	MILENA	08/02/1978	ammes	28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	396	PASCUCCI	ALESSANDRA	06/08/1983		30	40	1,5	71,5	*		
EEOO	397	IAVARAZZO	NICOLETTA	03/01/1981		33	36	2,5	71,5	*		
EEOO	398	PAGANO	PIERPAOLA	08/09/1980		28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	399	IERVAS1	ROSA	30/05/1979		28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	400	GENGO	ANNA RITA	24/04/1979		28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	401	SCIARRA	DANIELA	13/11/1976		28	40	3,5	71,5	*		
EEOO	402	FINAMORE	MARIA TERESA	15/06/1976		30	40	1,5	71,5	*		
EEOO	403	IASIO	ANTONIO	12/06/1976		30	40	1,5	71,5	*		
EEOO	404	PURCARO	ANTONELLA	03/10/1975		28	38	5,5	71,5	*		
EEOO	405	TORELLI	SONIA	10/03/1974		28	38	5,5	71,5	*		
EEOO	406	IZZO	ORSOLA	16/06/1973		30	38	3,5	71,5	*		
EEOO	407	RINALDI	TIZIANA	08/03/1971		28	40	3,5	71,5			
EEOO	408	VALENTE	SILVANA	29/05/1975		28	38	5,25	71,25			
EEOO	409	DI MATTEO	ANNA	13/04/1969		28	35	8	71	*		
EEOO	410	ACUNZO	LOREDANA	20/07/1982		28	39	4	71	*		
EEOO	411	MASTROIANNI	CHIARA	25/09/1982		28	40	3	71	*		
EEOO	412	SORIA	ROBERTA	30/09/1974	ammes	28	40	3	71	*		
EEOO	413	PACIELLO	ANGELA	05/04/1971		28	36	7	71			
EEOO	414	DONNARUMMA	LUCIA	29/04/1981		29	38	3,75	70,75			
EEOO	415	CAMPANILE	CHIARA	04/05/1978		29	36	5,5	70,5	*		
EEOO	416	GUARIGLIA	DANIELA	24/09/1976		28	40	2,5	70,5	*		
EEOO	417	AMORUSO	MARIA	24/08/1978		28	38	4,5	70,5	*		
EEOO	418	VISCUSO	ROSA	22/09/1981		28	39	3,5	70,5	*		
EEOO	419	SILVESTRINI	LUIGIA	01/10/1974		28	38	4,5	70,5	*		
EEOO	420	SASSO	ITALIA	30/06/1971		28	37	5,5	70,5	*		
EEOO	421	COLANTONI	VINCENZINA	09/06/1968		28	37	5,5	70,5	*		
EEOO	422	CALABRESE	ANNUNZIATA	23/04/1967		28	40	2,5	70,5	*		
EEOO	423	ROMANO	GABRIELLA	13/12/1982		28	39	3,5	70,5	*		
EEOO	424	CAFIERO	ANNA	26/10/1981		29	40	1,5	70,5	*		
EEOO	425	PICJULLO	ELENA	28/02/1980		28	36	6,5	70,5	*		
EEOO	426	DI COSTANZO	RAFFAELLA	14/04/1976		29	40	1,5	70,5	*		
EEOO	427	ZULLO	IORELLA	29/06/1972		28	39	3,5	70,5	*		
EEOO	428	ANDREONE	MARIARCA	07/11/1969	ammes	29	37	4,5	70,5			

EEOO	429	MALPEDE	SANTA	20/09/1961		28	35	7,25	70,25	*		
EEOO	430	CARUSO	ASSUNTA	04/02/1979		28	35	7,25	70,25	*		J
EEOO	431	LAMBERTI	SANTA	01/11/1969		28	35	7,25	70,25			
EEOO	432	BRUNO	ROSSELLA	09/04/1982		29	35	6	70	*		
EEOO	433	TONNERA	TANIA	24/10/1976		28	36	6	70	*		
EEOO	434	BATTIPAGLIA	LUCIA	07/10/1981		28	40	2	70	*		
EEOO	435	BARONE	LEONILDE	28/02/1976		28	35	7	70	*		
EEOO	436	POLIMENE	GIANPAOLO	08/08/1973		28	40	2	70	*	**	
EEOO	437	DELLA	GIULIA	05/06/1980		28	36	6	70	*		
EEOO	438	DI MAIO	GIOVANNA	30/07/1984		28	38	4	70	*		
EEOO	439	PETRONE	EFIALDA	22/11/1983		30	36	4	70	*		
EEOO	440	MITROTTI	DILETTA	19/04/1983	ammes	28	38	4	70	*		
EEOO	441	FRANCESCHI	MONICA	11/11/1980		29	37	4	70	*		
EEOO	442	SILIPO	ALESSANDRA	11/03/1980		28	37	5	70	*		
EEOO	443	PALOMBI	EMANUELA	09/05/1979		28	40	2	70	*		
EEOO	444	DI DONNA	MARIA	27/07/1978		28	40	2	70	*		
EEOO	445	MASSIMO	VINCENZO	21/05/1978		28	40	2	70	*		
EEOO	446	RUSSO	TERESA	30/10/1977		28	40	2	70	*		
EEOO	447	PREBENDA	LUCIA	24/08/1977		28	40	2	70			
EEOO	448	FELEPPA	LUISA	13/01/1983		28	40	1,5	69,5	*		
EEOO	449	RUSSO	DOMENICA	04/07/1979		28	40	1,5	69,5	•*		
EEOO	450	PUNZOLO	IMMACOLATA	30/03/1979	ammes	28	38	3,5	69,5	*		
EEOO	451	DODERO	MARILINDA	24/05/1977		28 38		3,5	69,5	*		
EEOO	452	MACCHIA	ROSSELLA	12/04/1980		28	35	6,5	69,5	*		
EEOO	453	MASSARO	ROSSELLA	09/03/1975		28	40	1,5	69,5	*	**	
EEOO	454	PICCOLO	GIUSEPPINA	10/06/1983		28	36	5,5	69,5	*		
EEOO	455	FREDDO	VINCENZA	27/05/1982		28	36	5,5	69,5	*		
EEOO	456	CAPOROSSt	CRISTINA	19/02/1982		30	36	3,5	69,5			
EEOO	457	MORANTE	LAURA	17/07/1981		28	40	1,5	69,5	*		
EEOO	458	DE CICCIO	MARIANNA	27/07/1980		28	40	1,5	69,5			
EEOO	459	MANZO	ANTONETTA	20/11/1976		28	38	3,5	69,5	*		
EEOO	460	FUMO	IDA	25/11/1974		29	37	3,5	69,5	*		
EEOO	461	LAMBERTI	SONIA	04/09/1965	ammes	29	37	3,5	69,5			
EEOO	462	ALUZZI	LUISA	08/07/1963		28	34	7,25	69,25		**	
EEOO	463	PINTO	SARA	20/10/1976	ammes	28	37	4	69	*		
EEOO	464	TRAMONTANO	ANNA	27/02/1983		28	37	4	69	*		
EEOO	465	DI LUCA	ANTONIO	10/05/1982		30	37	2	69	*		
EEOO	466	GIASI	MARIANNA	09/10/1981		28	37	4	69			
EEOO	467	GUANCI	NUNZIA	23/05/1981	ammes	28	39	2	69	*		
EEOO	468	LAURO	GIOVANNA	23/07/1980		28	35	6	69	*		
EEOO	469	PIERRI	ANNA MARIA	23/01/1964		28	35	6	69			
EEOO	470	PARLATO	MARIANNA	21/07/1978		28	35	5,75	68,75	*		
EEOO	471	MARCHIONNE	ANTONELLA	07/04/1965		28	35	5,75	68,75	*		

EEOO	472	MATARESE	DEBORA	27/07/1973		28	36	4,75	68,75			
EEOO	473	DONNARUMMA	GIUSEPPINA	01/04/1984	ammes	28	37	3,5	68,5	*		
EEOO	474	CERUSO	MONICA	01/01/1972		28	38	2,5	68,5	*		
EEOO	475	TURCHETTO	FLORA	27/06/1982		30	36	2,5	68,5	*		
EEOO	476	DEL CANTO	FRANCESCA	24/09/1983		29	38	1,5	68,5	*		
EEOO	477	GAROFALO	MARIA	29/12/1982		28	37	3,5	68,5	*		
EEOO	478	D'ALISA	VALERIA	15/07/1982		29	38	1,5	68,5	*		
EEOO	479	NUNZIATA	ANNALIA	18/09/1981	ammes	28	39	1,5	68,5			
EEOO	480	CANTISANI	MARIACARMELA	11/09/1981	ammes	29	35	4	68	*		
EEOO	481	NASTO	PASQUALINA	08/06/1981		28	36	4	68	*		
EEOO	482	LUONGO	GIUSEPPINA	11/05/1983		28	38	2	68	*		
EEOO	483	DELLE DONNE	EMILIA	07/11/1967		29	35	4	68	*		
EEOO	484	PELUSO	ANGELICA	29/01/1967		28	35	5	68			
EEOO	485	PIERRO	LUANA	08/06/1983	ammes	28	36	3,5	67,5	*		
EEOO	486	GIORDANO	CATERINA	28/07/1979	ammes	28	36	3,5	67,5	*		
EEOO	487	TAMMARO	GIULIA	07/01/1978	ammes	28	36	3,5	67,5	*		
EEOO	488	MARTULLO	CONCETTA	06/11/1974	ammes	28	38	1,5	67,5			
EEOO	489	CARUSO	MANUELA	01/06/1983		28	34	5	67			
EEOO	490	VOLPE	SEFORA	05/08/1975		28	35	3,5	66,5			
EEOO	491	CASTALDO	MICHELINA	12/03/1975		28	37	1,5	66,5	*		
EEOO	492	ZAN NETTI	ANNA	29/06/1971		28	35	3,5	66,5	*		
EEOO	493	PORTANOVA	SARA	18/05/1987		28	35	3,5	66,5	*		J
EEOO	494	DI MARO	RAFFAELLA	29/03/1984		28	37	1,5	66,5	*		
EEOO	495	CORVINO	ANNA	10/01/1982	ammes	28	37	1,5	66,5	*		
EEOO	496	LUMIA	ALESSIA	27/07/1981		28	37	1,5	66,5			
EEOO	497	CAPECE	ANNA	22/06/1973		28	35	3,5	66,5			
EEOO	498	CITERÀ	CONCETTA	23/11/1982		28	36	2	66	*		
EEOO	499	ANELLO	ANTONIETTA	16/02/1982	ammes	28	34	4	66			
EEOO	500	CEPPARULO	RITA	24/05/1977	ammes	28	35	2,5	65,5	*		
EEOO	501	MARIGLIANO	CLELIA	05/05/1974		28	36	1,5	65,5	*		
EEOO	502	DI VIRGILIO	RAFFAELLA	30/08/1971		28	36	1,5	65,5	*		
EEOO	503	PAINO	CARMEN	16/07/1982	ammes	28	35	2,5	65,5	*		
EEOO	504	MEMOLI	ELENA	17/12/1981		28	35	2,5	65,5	*		
EEOO	505	PECA	ALBA	20/02/1980	ammes	28	36	1,5	65,5			
EEOO	506	GOLINI	MARIANNA	04/11/1976		28	36	1	65	*		
EEOO	507	STEFANELLI	MARIANGELA	16/04/1976	ammes	28	37	0	65			
EEOO	508	SANTOMAURO	MARIA ELENA	06/12/1966		28	35	1,5	64,5			
EEOO	509	TESSITORE	GENEROSO	20/05/1975		28	32	3,5	63,5			